



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
Ufficio Studi - Osservatorio dello Spettacolo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE  
Dipartimento di Economia

*Workshop*

**FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA  
E INVESTIMENTO CULTURALE**

*Segreteria Organizzativa:*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE  
Dipartimento di Economia  
Tel. 5737 4088 Fax 06 5737 4093  
E-mail: attene@uniroma3

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
Ufficio Studi  
Tel. 06 6723 399 Fax 06 6723547  
E-mail: maresca@beniculturali.it

Con la collaborazione della

**COMPAGNIA**  
**di San Paolo**

*Roma, 6 marzo 2000*

Complesso monumentale San Michele a Ripa  
Sala dello Stenditoio  
Via di San Michele, 22



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

## COMUNICATO STAMPA

Workshop

*Fondazioni di origine bancaria e investimenti culturali*

Roma, 6 marzo 2000, ore 9.45-18

Complesso monumentale di S. Michele a Ripa, via di S. Michele, 22

Le **fondazioni di origine bancaria**, dopo la recente riforma, sono diventate un'importante realtà del sistema economico italiano.

Il **Ministero per i beni e le attività culturali** e il **Dipartimento di Economia dell'Università RomaTre**, in collaborazione con la **Compagnia San Paolo di Torino**, hanno ritenuto utile organizzare una giornata di lavoro per fare il punto sugli investimenti delle fondazioni nel settore culturale e affrontare le questioni di maggiore attualità.

Infatti, nell'ambito dell'attività istituzionale cui vengono chiamate, i settori di utilità sociale assumeranno un grande peso, soprattutto quelli connessi con la conservazione, la valorizzazione e gestione del patrimonio culturale e con gli interventi per la promozione, la gestione e la diffusione di progetti e attività delle istituzioni culturali, teatrali, musicali, artistiche.

Le fondazioni riformate disponendo di notevoli patrimoni si inseriscono tra il privato e il pubblico con una grande forza economica. Sarà dunque molto importante in futuro per la cultura italiana la loro volontà di partecipare con un contributo di idee e di organizzazione ai processi innovativi nel settore del "no profit" e, più in generale, nella produzione di beni pubblici e collettivi.

Il workshop *Fondazioni di origine bancaria e investimento culturale* affronterà in particolare i seguenti temi:

- **come si qualificano le nuove missioni delle fondazioni;**
- **quali modalità possono essere applicate nella valutazione e nella selezione dei progetti;**
- **quali forme di collaborazione sono auspicabili a livello nazionale e locale tra le amministrazioni pubbliche e le fondazioni;**
- **come investire nei settori e nei progetti innovativi, nella creazione artistica e nella ricerca;**
- **come utilizzare le nuove opportunità che si aprono a seguito della riforma del Ministero per una gestione integrata delle istituzioni culturali;**
- **come ampliare e qualificare la sfera di intervento territoriale delle fondazioni.**

A discuterne sono chiamati giuristi, economisti, presidenti di Fondazioni, dirigenti delle amministrazioni statali e regionali. L'appuntamento è nella **Sala dello Stenditoio del Complesso monumentale di S. Michele a Ripa** (via di S. Michele, 22) a Roma, il **6 marzo 2000, dalle ore 9.45 alle 18.**

Ai lavori parteciperanno il **Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, on. Giuliano Amato** e il **Ministro per i beni e le attività culturali, on. Giovanna Melandri.**

***Fondazioni di origine bancaria e investimento culturale***

*Workshop - Roma, 6 marzo 2000*

I temi che saranno trattati nel corso del workshop possono essere sintetizzati, seguendo un percorso logico, secondo lo schema seguente:

I *Profili giuridici ed economici*

- Il profilo giuridico: uno strumento privatistico per la cura di interessi collettivi
- Il profilo economico: un nuovo soggetto *non profit* per il sistema di *welfare*
- L'attuazione della normativa: gli statuti

II *Modalità operative*

- Analisi della situazione esistente
- Specializzazione territoriale: desiderabilità dell'ampliamento della sfera di azione delle fondazioni soprattutto verso le aree del Mezzogiorno in cui la loro presenza è scarsa
- Specializzazione settoriale: cause ed effetti delle preferenze negli interventi settoriali delle fondazioni

III *Le interazioni organizzative: delega o cooperazione?*

- La collaborazione strutturale con l'amministrazione pubblica
- La capacità di incentivare l'iniziativa privata
- Le opportunità offerte dai fondi comunitari

IV *Perché scegliere la cultura?*

- La cultura tra utilità sociale e sviluppo economico locale
- Investire nell'immateriale: sperimentazione, innovazione, ricerca, risorse umane
- La spesa culturale tra tradizione e innovazione
- Semplificazione delle procedure e rapporti con le strutture territoriali del Ministero per i Beni e le attività culturali

V *La forma organizzativa e gestionale*

- Le competenze per la selezione e la valutazione dei progetti: la dimensione degli staff tecnici
- Le procedure e i regolamenti; garanzie di trasparenza ed efficacia
- Prospettive e proposte. Il monitoraggio sulla realizzazione dei progetti finanziati e sulle attività delle imprese strumentali

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461.

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Ambito della delega*

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

*Regime civilistico degli enti*

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenere un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate imprese direttamente strumentali ai fini statuari esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzare anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ent

abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente:

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione

delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

### Art. 3.

#### -Regime tributario degli enti-

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera *d*, del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera *d*), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

*c*) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

*d*) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

#### Art. 4.

##### *Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie*

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

*a*) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

*b*) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera *a*) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera *a*);

*c*) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera *a*) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

#### Art. 5.

##### *Regime fiscale degli scorpori*

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera *c* del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3, nonché alle permutazioni di beni immobili di proprietà dell'ente con beni titoli della società bancaria conferitaria, sempre che primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile c

beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Art. 6.

##### *Disciplina fiscale delle ristrutturazioni.*

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla

banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

## Art. 7.

*Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia*

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutarî.

## Art. 8.

*Copertura finanziaria*

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3194):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 12 febbraio 1997.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 25 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e XII.

Esaminato dalla VI commissione il 14 maggio 1997; 19 giugno 1997; 2, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 28, 29 e 30 luglio 1997; 18 novembre 1997.

Relazione scritta annunciata il 27 gennaio 1998 (atto n. 3194/A - relatori on. DE AGOSTINI e CAMBURSANO).

Esaminato in aula il 9, 10, 11, 12, 13 e 17 marzo 1998 e approvato il 18 marzo 1998.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3158):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 24 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 12 maggio 1998; 1ª, 8, 14, 15 luglio 1998; 7 ottobre 1998; 3, 4, 5 novembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1998 (atto n. 3158/A - relatore sen. ANGIUS).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, l'11 novembre 1998.

*Camera dei deputati* (atto n. 3194/B):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 18 novembre 1998, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VI commissione il 9 e 10 dicembre 1998.

Esaminato in aula il 14 dicembre 1998 e approvato il 16 dicembre 1998.

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), è il seguente:

«1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo dai loro statuti».

Si ritiene opportuno riportare anche il contenuto dell'art. 1 comma 1:

«1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri



enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito».

— La legge 30 luglio 1990, n. 218, reca: «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico».

— Il titolo della legge 26 novembre 1993, n. 489, è il seguente: «Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi».

#### Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141:

«Ai fini della tutela del pubblico credito e dalla continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

- a) casse di risparmio;
- b) istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;
- c) istituti di previdenza;
- d) istituti di assicurazione».

#### Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, reca: «Disciplina delle agevolazioni tributarie».

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 356/1990 è il seguente:

«Art. 12 (Statuti). — 1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata e assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.

2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e h).

3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate».

— Si trascrive il testo dell'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a)-b) (Omissis);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali».

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, reca: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

#### Nota all'art. 4:

— L'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile così recita:

«Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi».

#### Note all'art. 5:

— Il titolo della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi».

— Il testo dell'art. 59 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente:

«Art. 59 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente capo:

a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art. 23, comma 2;

b) per «società finanziarie» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;

c) per «società strumentali» si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici».

— I titoli della legge n. 218/1990 e della legge n. 489/1993 sono riportati nelle note all'art. 1.

— L'art. 2445 del codice civile così recita:

«Art. 2445 (Riduzione del capitale esuberante). — La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può avere luogo sia mediante liberazione dei soci dell'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'adeguata garanzia».

— Si riporta il contenuto degli articoli 61 e 62 del citato decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986:

«Art. 61 (Valutazione dei titoli). — 1. I titoli indicati nella lettera c) del comma 1 dell'art. 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 6 dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.

2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59, il valore minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle

società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite:

c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4 dell'art. 9.

3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunità europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.

4. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in controprestazione alla società emittente, o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; tutta via è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni e del debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente.

5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 53».

«Art. 66 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite). — 1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'art. 54.

1-bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie applicano le disposizioni dell'art. 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisizione eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis.

2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite e oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in forma collettiva e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.

5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette società non si applica la lettera b) del comma 3 dell'art. 61».

*Note all'art. 6:*

— Il titolo del d.P.R. n. 917/1986 è riportato nelle note all'art. 3.

— Il primo comma dell'art. 2359 del codice civile è riportato in nota all'art. 4; il terzo comma, ultimo periodo, del predetto articolo, così recita:

«L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

— I titoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, della legge n. 218/1990 e della legge n. 86/1994 sono riportati, rispettivamente, nelle note agli art. 3, 1 e 5.

— Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

— Il titolo del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, è: «Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni».

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, reca: «Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, reca: «Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

98G0513



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
Ufficio Studi - Osservatorio dello Spettacolo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE  
Dipartimento di Economia

*Workshop*  
**FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA  
E INVESTIMENTO CULTURALE**

Intervento del Presidente della Compagnia di San Paolo  
professor Onorato Castellino

Roma, 6 marzo 2000

**COMPAGNIA**  

---

**d i S a n P a o l o**

Sono particolarmente lieto di portare il mio contributo a questa giornata di lavoro, che vede presenti molti dei soggetti dalla cui effettiva capacità di cooperare dipendono, e dipenderanno in maniera sempre più cospicua, le possibilità di sviluppo del settore culturale in Italia.

Credo non sia necessario giustificare in questo consesso l'importanza che attribuisco all'impegno per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, intese innanzitutto come insieme di beni ed attività meritori, ma anche come importante fattore di crescita civile ed economica. Un convincimento del genere, immagino, è proprio quel che ci unisce al di là della diversità dei ruoli; mentre a differenziarci, probabilmente, sono i metodi ed i linguaggi che accompagnano e traducono questo comune impegno. E mi perdonerete se, tra le molte ottiche possibili per ragionare sul tema, tenderò a privilegiarne e in qualche misura a sovrapporne due: quella che mi deriva dalla mia attività professionale quale economista, e quella che devo assumere in quanto presidente di una grande fondazione di origine bancaria o meglio – come preferiamo dire, a maggior ragione ora che il processo legislativo si è compiuto – di una grande fondazione *tout court*. Queste due identità – in termini teologici potremmo parlare rispettivamente di un peccato originale e di una grazia di stato – mi inducono a ragionare soprattutto in termini di risorse.

Come tutti sappiamo, grazie ad una più convinta azione del governo centrale e ad una apprezzabile, e spesso pionieristica, crescita dell'impegno a livello locale, gli ultimi anni hanno visto una importante crescita della spesa complessiva dedicata ai beni e alle attività culturali, che ha certo

nel triennio 1997-1999, la sola Compagnia di San Paolo ha destinato circa 65 miliardi di lire ai settori Arte e Cultura, che vedranno anche per il 2000 importanti stanziamenti, nell'ordine dei 50 miliardi di lire.

Si tratta dunque di risorse importanti, il cui peso complessivo va tuttavia valutato attentamente in un più ampio contesto di considerazioni.

Innanzitutto, per una valutazione prudente della effettiva incidenza di tali risorse, è opportuno confrontarle con quanto messo in campo dall'insieme dei soggetti pubblici. Se i miei dati sono corretti, noto che grazie alla forte crescita degli anni recenti, il Ministero che oggi ci ospita è attualmente in grado di contare su oltre 4000 miliardi di spesa ordinaria annuale, a cui aggiungere circa 1000 miliardi da fonti straordinarie, tra cui i proventi del gioco del Lotto e le quote di co-partecipazione statale agli stanziamenti per i programmi del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.

A ciò va aggiunta la importante spesa pubblica locale, ormai davvero aggiuntiva in quanto alimentata in misura determinante da una autonoma fiscalità, che porta ciascuna delle grandi città e delle maggiori regioni a superare, talvolta di molto, la soglia dei 100 miliardi di spesa annua per il settore.

Ora, se stimiamo intorno ai 70mila miliardi il valore di mercato del patrimonio netto delle fondazioni, e se ad esso applichiamo un tasso effettivo di rendimento intorno al due per cento annuo, che credo rappresenti – alla luce delle esigenze di tutela del patrimonio nel lungo termine, delle condizioni dei mercati, dei carichi fiscali e del tasso di inflazione – una misura davvero molto ottimistica del potenziale massimo di spesa netta delle fondazioni per le loro attività istituzionali, otteniamo

una somma intorno ai 1400 miliardi. Ipotizzando una stabilità delle attuali distribuzioni della spesa tra i settori, arriviamo a circa 460 miliardi, da spalmare tra tutte le tipologie di beni ed attività culturali, e su tutto il territorio nazionale.

La cifra che il sistema delle fondazioni potrà esprimere a regime è dunque rispettabile, ma rappresenta comunque meno di un decimo della spesa annuale del solo Ministero, ed è, ad esempio, confrontabile con la spesa annua per il settore della sola Regione Piemonte. Se pensiamo che i costi annui di funzionamento della Scala di Milano sono dell'ordine di 170 miliardi, o che un solo grande cantiere di restauro come quello della Reggia di Venaria assorbirà oltre 200 miliardi, l'ordine di grandezza delle risorse delle Fondazioni resta significativo ma diventa molto meno impressionante

Va certo aggiunto che la incidenza sistemica della spesa reale e potenziale delle fondazioni nel settore culturale resta comunque più alta che in altri campi di attività, come quelli della sanità, dove non si raggiunge l'uno per cento della spesa pubblica. Ma la modesta applicazione della *dismal science* cui ci stiamo dedicando suggerisce altresì che non è possibile, in questo come in molti altri campi, una significativa sostituzione di spesa pubblica con spesa delle fondazioni – e questo, beninteso, non è pensabile in nessun sistema, neanche in quegli Stati Uniti caratterizzati ad un tempo da livelli contenuti di spesa pubblica e da un fortissimo sistema di grandi fondazioni. Come è noto, non più del 2% del finanziamento totale del settore *non profit* di quel paese grava su di esse; ed anche se la loro incidenza è più elevata in alcuni ambiti, tra cui proprio quello delle arti, il dato percentuale che ho appena citato richiama un aspetto di fondo su cui vorrei ora portare la vostra attenzione: è essenziale che le fondazioni non siano lasciate sole nel finanziamento dell'economia civile, perché in ogni

caso le loro forze sono impari al compito. E' necessario che un sistema ben equilibrato veda, accanto al settore pubblico ed alle fondazioni, una significativa presenza sul piano erogativo di soggetti privati, imprese e famiglie, le cui risorse rappresentano nei sistemi più maturi la prima componente del finanziamento non pubblico dei settori di cui parliamo.

In questo senso è necessario porre attenzione alla effettiva composizione della spesa privata che le fonti statistiche sul settore culturale in Italia abitualmente rilevano. Temo che non distinguendo tra le fondazioni e gli altri soggetti si corra il rischio di un inadeguato monitoraggio delle tendenze in atto. Per dirla più chiaramente, non vorrei che la ormai diffusa consapevolezza dell'importanza delle fondazioni nel finanziamento delle attività meritorie si traducesse in un alibi per l'uscita dalla scena di altri tipi di soggetti. E' purtroppo innegabile che la recente costituzione delle fondazioni per la gestione dei teatri lirici abbia lasciato in molti proprio questa sensazione, vedendo un ruolo assolutamente predominante delle fondazioni di origine bancaria, non già per loro velleità egemoniche, ma per la assenza o la scarsa disponibilità, con le lodevoli eccezioni del caso, delle imprese private e delle loro associazioni. Tenere presente questa distinzione è essenziale anche per valutare concretamente l'efficacia degli strumenti fiscali incentivanti che le leggi generali o speciali hanno definito allo scopo: strumenti che incidono in misura modesta o nulla sul comportamento delle fondazioni, ma che d'altra parte non sembrano molto efficaci nell'orientare le scelte dei soggetti privati ordinari.

Una ulteriore considerazione che nasce dalla consapevolezza che la spesa complessiva per la cultura sta crescendo, e che in questo quadro l'incidenza della spesa delle fondazioni è limitata, seppur significativa, può forse così



esprimersi: è necessario spostare l'attenzione sulla qualità della spesa, sulla sua capacità di combinare ed integrare risorse, sulla capacità del capitale finanziario di generare capitale sociale.

Per quanto le virtù che le fondazioni sono chiamate ad esercitare ricordino per più versi i doveri degli antichi ceti signorili – proteggere le arti e le scienze, assistere gli infermi ed i bisognosi – l'impegno per la cultura non può essere solo il nobile slancio di un aristocratico (sia pur “collettivo”, come avrebbe detto Tocqueville) ispirato dal principio per cui *noblesse oblige*. In quanto le fondazioni sono attori essenziali della società civile, ed hanno una responsabilità pubblica del tutto evidente, questo impegno deve diventare parte integrante di una strategia capace di far crescere le risorse locali, di generare processi capaci di auto-sostentarsi, di creare nuova qualità urbana e territoriale.

Su questo piano posso provare ad indicare come la Compagnia di San Paolo abbia interpretato questa esigenza.

Il radicamento storico della Compagnia, nata come soggetto filantropico a Torino nel 1563, comporta una particolare attenzione al contesto torinese, vale a dire una realtà urbana culturalmente importante, ma certo non inserita nel novero delle città d'arte, e impegnata in una difficile transizione urbana. Ciò ha voluto dire una forte attenzione a quelle forme di investimento nel settore culturale che, pur essendo in grado di salvaguardare la memoria storica e preservare l'identità culturale della città, potevano al tempo stesso dare risposte utili sul piano della riqualificazione urbana e della individuazione di nuove vocazioni economiche.

Nel nostro caso, una interessante convergenza di obiettivi si è determinata intorno alla tematica del “distretto culturale”, altro concetto ben radicato nella riflessione economica. Il dato di base è rappresentato, in questo caso,

dalla oggettiva prossimità territoriale, in una zona molto limitata del centro di Torino, di tutte le istituzioni museali e culturali di rilievo che, inoltre, non sono casualmente o artificialmente accostate, ma rappresentano lo sviluppo e la continuità storica delle collezioni regie, come tali gravitanti sulla cosiddetta “zona di comando”, rappresentata dal Palazzo Reale e dalle sue pertinenze. Questa unità funzionale, storica e spaziale può dunque rappresentare un grande museo distribuito ma non disperso, raccordato da piazze e portici che a loro volta sono intimamente connessi – sul piano dei valori estetici come di quelli storici – ai grandi musei ed ai palazzi che li ospitano.

E’ chiaro che molti di questi musei ed istituzioni esprimono profonde esigenze di rinnovamento, per rispondere alle nuove esigenze ed ai nuovi pubblici. Ma ci è sembrato possibile favorire risposte che, innovando anche in profondità le singole realtà museali e culturali, non facessero perdere i grandi vantaggi della contiguità sul piano delle possibilità di integrazione della gestione, sul piano della capacità di richiamo complessivo grazie alla maggiore massa critica, sul piano della qualità del contorno urbano, della offerta di percorsi integrati e servizi collaterali. Si tratta, a nostro avviso, di riuscire a dare alle esigenze di ciascuno risposte attente al quadro del sistema, e sforzarsi di individuare politiche capaci di generare effetti autenticamente distrettuali.

In concreto, ciò ha voluto dire avviare un percorso di lunga lena in cui la Compagnia di San Paolo ha avvertito la necessità di non limitarsi al ruolo di erogatore, ma ha al contrario assunto la veste del portatore di un progetto culturale, nato dalla continua e rispettosa interazione con le istituzioni locali e con gli organi periferici del Ministero, verso i quali non si è tuttavia esitato ad assumere ruoli di stimolo e di proposta. A questo fine la nostra fondazione è diventata committente di studi di fattibilità, di progetti

integrati, di ricerche storiche e urbanistiche, di giornate di studio internazionali, che si sono affiancate ai classici interventi di restauro e valorizzazione. Si è accompagnato ed in qualche misura alimentato il dibattito della città su questi temi, anche con il risultato – paradossale, ma importante e forse promettente – che una città tradizionalmente compassata e poco sensibile ai temi dell’alta cultura oggi dibatte di sedi museali, di teatri e di acquisti d’arte con la veemenza che un tempo si dedicava alle lotte politiche e sindacali. Oggi tuttavia la consapevolezza della dimensione distrettuale da cui eravamo partiti è ampiamente condivisa e rappresenta un elemento imprescindibile nei progetti che stanno prendendo forma. Concentrando le nostre risorse sulla innovazione del sistema, sulla capacità di avviare e catalizzare progetti, sulla costruzione di capitale sociale culturale, abbiamo forse reso più produttive risorse che, se concentrate esclusivamente su interventi tradizionali, non avrebbero probabilmente cambiato di molto il quadro.

Proprio l’esperienza accumulata in questo processo sembra suggerire un ultimo tema che porgo alla vostra riflessione. Anche se, fino alla stagione recente delle riforme legislative del settore dei beni e della attività culturali, abbiamo convissuto con una normativa sostanzialmente ancorata al modello del 1939, chi avesse concentrato negli anni recenti la propria attenzione non già sulle norme, ma sulla concrete modalità di attivazione dei soggetti, sulla effettiva provenienza delle risorse, sul reale modo di determinarsi delle decisioni avrebbe visto emergere un sistema sempre più complesso e meno monocentrico. Un sistema talvolta poli-centrico e non raramente conflittuale, che trovava la sua composizione più nella logica dinamica e sperimentale della *governance* che in quella statica del *government*.

Mi sembra che una delle ispirazioni della recente ridefinizione normativa del Ministero e in effetti di tutto il settore stia nel cercare nuove modalità per ripristinare una certa coerenza di fondo tra assetti formali e realtà sostanziali, tra la astrattezza della legge e le complessità della vita, definendo nuovi e più ordinati contesti di interazione tra pubblico e privato, tra centrale e locale. Le nuove fondazioni miste, le commissioni regionali, lo stesso riordino delle titolarità dei musei nella logica delle Leggi Bassanini dovrebbe andare in questa direzione.

Come in ogni caso del genere, credo che il suggerimento più sensato sia quello di verificare con apertura e attenzione il funzionamento del nuovo sistema prima di azzardare giudizi. Ma mi sembra di dover fin d'ora suggerire, quale chiusura del cerchio argomentativo che ho cercato di proporvi, la necessità di individuare modalità attente e innovative di dialogo con le fondazioni di origine bancaria che tengano conto delle loro potenzialità e dei loro limiti. Siamo, o dovremo essere, soggetti adatti alla innovazione, alla progettualità, al montaggio e alla integrazione di risorse, assai più che forzieri pieni di ricchezze favolose. Per valorizzare fino in fondo la nostra vocazione, dobbiamo trovare con le istituzioni adeguate sfere di confronto e co-progettazione, locali e centrali, che favoriscano una interazione fruttuosa proprio perché rispettosa delle autonomie e delle identità. Se nella nuova fase che si apre noi sapremo essere vere fondazioni, ossia vere infrastrutture della società civile, il nostro paese non potrà che essere arricchito ben al di là delle risorse finanziarie che riusciremo a mettere in campo.

ridotto la pur sempre evidente distanza tra esigenze avvertite e risorse disponibili.

Un ruolo essenziale, ed anzi un ruolo che ritengo prioritario ed insostituibile anche nel lungo termine, è stato svolto in questo processo dalla spesa pubblica. Ma un cambiamento importante è certo avvenuto sul versante dei soggetti privati, dove una quota non trascurabile delle risorse è venuta dal mondo delle fondazioni di origine bancaria.

L'area di intervento che gran parte degli statuti ha finora indicato con il binomio "arte e cultura" è certamente uno dei settori privilegiati da queste fondazioni, ponendosi al primo posto tra le varie aree di attività istituzionale dal punto di vista dell'ammontare complessivo delle erogazioni, tanto annuali che pluriennali. Tra 1994 e 1997 questo settore ha visto raddoppiarsi gli stanziamenti complessivi, che nell'ultimo anno esaminato sono arrivati – per gli enti esaminati dal Rapporto ACRI – a superare i 112 miliardi di lire, ed ha altresì costantemente accresciuto la sua importanza tra le varie aree di attività istituzionale, passando da circa un quarto a circa un terzo degli stanziamenti totali. E' un dato impressionante che pone le fondazioni italiane in una posizione peculiare su scala mondiale; in effetti il sistema dei soggetti *grant-making* negli Usa dedica quote che oscillano negli ultimi anni tra il 12 e il 14% delle erogazioni a questo settore, e le maggiori fondazioni europee non sono molto più generose.

Mentre credo che l'incidenza relativa della spesa culturale sui nostri bilanci abbia toccato livelli difficilmente superabili, il valore assoluto di questi flussi è certo destinato a crescere nei prossimi anni, a fronte dello sviluppo della capacità di spesa complessiva delle fondazioni, e sicuramente già i dati prossimamente disponibili sugli stanziamenti per il 1998 segneranno un sostanziale passo in avanti. A titolo di esemplificazione, aggiungo che,

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153.

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, relativo a disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che approva il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

### Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) «Legge di Delega»: la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

b) «TUIR»: testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) «Fondazione»: l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

d) «Settori rilevanti»: i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge di delega;

e) «Autorità di vigilanza»: l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

f) «Società bancaria conferitaria»: la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare:

1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

2) la società risultante da operazioni di fusione della Società bancaria conferitaria;

3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società bancaria conferitaria;

4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g) «Società conferitaria»: la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare:

1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

2) la società risultante da operazioni di fusione della Società conferitaria;

3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società conferitaria;

4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h) «Impresa strumentale»: impresa esercitata dalla fondazione o da una società di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti;

i) «Partecipazione indiretta»: la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j) «Conferimenti»: i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k) «Fondi immobiliari»: i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l) «Direttiva del 18 novembre 1994»: la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994 e recante «Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi», adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

### Titolo I

#### REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

##### Art. 2.

###### *Natura e scopi delle fondazioni*

1. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Lo statuto individua i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria attività, comprendendo fra questi almeno uno dei settori rilevanti.

##### Art. 3.

###### *Modalità di perseguimento degli scopi statutari*

1. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto

di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti.

2. Non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

##### Art. 4.

###### *Organi*

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b) attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di:

1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni;

2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi;

3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo;

4) approvazione del bilancio;

5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

4) trasformazioni e fusioni;

c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di un'adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui

è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo;

d) le fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dalla statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi del comma 6, non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo;

e) attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attività è indirizzata ai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalità e onorabilità, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società bancaria conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

h) previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. I membri dell'organo di amministrazione non possono assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella Società bancaria conferitaria.

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

5. La costituzione degli organi della fondazione mediante il sistema della cooptazione è consentita soltanto con riguardo all'organo di indirizzo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c). Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della fondazione.

#### Art. 5.

##### *Patrimonio*

1. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

#### Art. 6.

##### *Partecipazioni di controllo*

1. Le fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;



b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1 né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

#### Art. 7.

##### *Diversificazione del patrimonio*

1. Le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenere un'adeguata redditività. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla fondazione nella Società bancaria conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

#### Art. 8.

##### *Destinazione del reddito*

1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola fondazione;

b) oneri fiscali;

c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;

d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai settori rilevanti;

e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;

f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

3. È fatto divieto alle fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

#### Art. 9.

##### *Bilancio e scritture contabili*

1. Il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusva-

lenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società bancaria conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle fondazioni, in modo da:

- a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle fondazioni;
- b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

#### Art. 10.

##### *Organi, finalità e modalità della vigilanza*

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di vigilanza:

- a) autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle fondazioni, come individuati all'articolo 2;
- b) determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle fondazioni;
- c) approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni

dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata;

d) può chiedere alle fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni;

e) emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto;

f) può effettuare ispezioni presso le fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g) emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h) può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza; che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i) stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j) quando non siano adottati dai competenti organi della fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle fondazioni.

## Art. 11.

*Provvedimenti straordinari dell'Autorità di vigilanza*

1. L'Autorità di vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di vigilanza la liquidazione, ove si verificano le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di vigilanza ed è posta a carico della fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di vigilanza nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti

specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione.

*Titolo II*

## REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

## Art. 12.

*Disposizioni varie di carattere tributario*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, le modalità previste all'articolo 9, di imprese strumentali ai loro fini statuari.

2. Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

3. La fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società bancaria conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la fondazione, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da imprese strumentali. In ogni caso, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la fondazione possiede, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, partecipazioni di controllo nella Società bancaria conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito d'imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.»

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: «e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.»

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

#### Art. 13.

##### *Plusvalenze*

1. Per le fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società bancaria conferitaria, se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società bancaria conferitaria, realizzate dalla società nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

### *Titolo III*

#### REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI

#### Art. 14.

##### *Soggetti e oggetto degli scorpori*

1. Le Società conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo, mediante scissione o retrocessione a favore della fondazione o della società conferente,

ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria, dei beni non strumentali, nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

#### Art. 15.

##### *Scissione*

1. Le Società conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria.

#### Art. 16.

##### *Assegnazione*

1. Le Società conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-*quinquies* del codice civile. L'assegnazione alle fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei settori rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle

partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società conferitaria.

3. Per la Società conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della direttiva del 18 novembre 1994.

#### Art. 17.

##### *Cessione diretta*

1. Le Società conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo

realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

#### Art. 18.

##### *Apporto di beni immobili a fondi immobiliari*

1. Le Società conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di fondi immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società bancaria conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i fondi immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del fondo immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-*quinquies* del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del fondo immobiliare che intende ricevere l'apporto.

#### Art. 19.

##### *Apporto di beni immobili da parte di fondazioni*

1. Le fondazioni, possono sottoscrivere quote di fondi immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

## Art. 20.

*Permuta di beni immobili*

1. La permuta, mediante la quale la fondazione acquisisce beni o titoli della Società bancaria conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la fondazione e la Società bancaria conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

## Art. 21.

*Valutazione dei beni e delle partecipazioni*

1. Le Società conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

*Titolo IV*

## DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI

## Art. 22.

*Fusioni e altre operazioni di concentrazione strutturale*

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano

dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi d'imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati, ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466

del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

#### Art. 23.

##### *Operazioni di concentrazione non strutturale*

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

#### Art. 24.

##### *Regime speciale ai fini delle imposte indirette*

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura

fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

#### Titolo V

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 25.

##### *Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio*

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro dismissione. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla fondazione in imprese strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine quadriennale di cui allo stesso comma 1.

3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.

#### Art. 26.

##### *Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994*

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfe-



zionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma, purché entro il termine di cui all'articolo 13.

2. Per le fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

#### Art. 27.

##### *Partecipazione al capitale della Banca d'Italia*

1. Le fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

a) abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;

b) operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;

c) prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statuari nei settori rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

#### Art. 28.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

3. Le fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

a) convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di fondazioni che ricoprono alla data di



entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società bancarie conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

5. L'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

#### Art. 29.

##### Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dalla legge di delega e dal presente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

#### Art. 30.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;

b) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c) l'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

#### Art. 31.

##### Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge di delega.

2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1999

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione*

MANCINO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note al titolo:

— Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), è il seguente:

«1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito».

— Il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), è il seguente:

«Art. 1 (*Arbitrio della delega*). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,

coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario».

#### Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il titolo della legge 23 dicembre 1998, n. 461, ed il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, si veda in note al titolo.

— La legge 30 luglio 1990, n. 218, reca: «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— La legge 26 novembre 1993, n. 489, reca: «Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi».

— Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, reca: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

#### Note all'art. 1:

— Per il titolo della legge 23 dicembre 1998, n. 461, si veda nelle note al titolo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, reca: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».

— Per il titolo del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, si veda nelle note al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 461/1998:

«Art. 2 (Regime civilistico degli enti). — 1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statuari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statuari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltative ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statuari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipa-

zione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'art. 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma».

— Per il titolo della legge 30 luglio 1990, n. 218 e della legge 26 novembre 1993, n. 489, si veda nelle note alle premesse.

— La direttiva del Ministro del tesoro 18 novembre 1994, concerne: «Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi».

— Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, reca: «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni». Si riporta il testo dell'art. 1, commi 7 e 7-bis:

«7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l'utilizzo dei relativi proventi, che devono essere impiegati secondo criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.

7-bis. Sono abrogati l'art. 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni».

#### Note all'art. 3:

— La legge 8 novembre 1991, n. 381, reca: «Disciplina delle cooperative sociali».

— Il testo dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), è il seguente:

«Art. 15 (*Fondi speciali presso le regioni*). — 1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

#### Nota all'art. 5:

— Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note alle premesse.

#### Nota all'art. 6:

— Il testo del primo e secondo comma dell'art. 2359 del codice civile (*Società controllate e società collegate*), è il seguente:

«Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattati con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi».

#### Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 2423 del codice civile è il seguente:

«Art. 2423 — Redazione del bilancio. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in lire».

— Si riporta il testo degli articoli dal 2421 al 2435 del codice civile:

«Art. 2421 (*Libri sociali obbligatori*). — Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.

I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215».

«Art. 2422 (*Diritto d'ispezione dei libri sociali*). — I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenerne estratti a proprie spese.

Egual diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo».

«Art. 2423 (*Redazione del bilancio*). — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in lire».

«Art. 2424 (*Contenuto dello stato patrimoniale*). — Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.  
Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

- a) imprese controllate;
- b) imprese collegate;
- c) imprese controllanti;
- d) altre imprese;

2) crediti:

- a) verso imprese controllate;
- b) verso imprese collegate;
- c) verso controllanti;
- d) verso altri;

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 4) altre partecipazioni;
- 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;
- 6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).  
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disagio su prestiti.

Passivo:

A) Patrimonio netto:

- I - Capitale.
- II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
- III - Riserve di rivalutazione.
- IV - Riserva legale.
- V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
- VI - Riserve statutarie.
- VII - Altre riserve, distintamente indicate.
- VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
- IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte;
- 3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso banche;
- 4) debiti verso altri finanziatori;
- 5) acconti;
- 6) debiti verso fornitori.
- 7) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 8) debiti verso imprese controllate;
- 9) debiti verso imprese collegate;
- 10) debiti verso controllanti;
- 11) debiti tributari;
- 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 13) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».

«Art. 2425 (Contenuto del conto economico). — Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
  - a) salari e stipendi;
  - b) oneri sociali;
  - c) trattamento di fine rapporto;
  - d) trattamento di quiescenza e simili;
  - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari;

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15+16-17).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono».

«Art. 2428 (Relazione sulla gestione). — Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalle società nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla commissione stessa con regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società».

«Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime».

«Art. 2430 (Riserva legale). Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali».

«Art. 2431 (Sovrapprezzo delle azioni). — Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430».

«Art. 2432 (Partecipazione agli utili). — Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale».

«Art. 2433 (Distribuzione degli utili ai soci). — L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base al bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti».

19) svalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18-19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -D + -E);

- 22) imposte sul reddito dell'esercizio;
- 23) 24) 25) abrogati;
- 26) utile (perdita) dell'esercizio».

«Art. 2426 (Criteri di valutazione). — Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata;

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio

dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie».

«Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). — La nota deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità», nonché le ragioni dell'iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni, e gli accantonamenti;

«Art. 2434 (Azione di responsabilità). — L'approvazione del bilancio da parte della assemblea non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale».

«Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). — Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.

Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione. Il bilancio può essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ecu, al tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa.

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente».

*Nota all'art. 10:*

— Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58, si veda nelle note in premessa.

*Nota all'art. 11:*

— Il libro I, titolo II, capo II del codice civile reca disposizioni concernenti le associazioni e le fondazioni.

*Note all'art. 12:*

— Si riporta il testo dell'art. 87, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986:

«Art. 87 (Soggetti passivi). — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a)-b) (omissis);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali».

— Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), è il seguente:

«Art. 6 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche). — L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica».

— Si trascrive il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 356/1990:

Art. 12 (Statuti). — 1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione.

2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e h).

3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. 11, comma 1, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate».

— Si riporta il testo dell'art. 111-bis, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986:

«3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689».



— Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effetto della modifica introdotta dal comma 7 dell'art. 12 della presente legge, è il seguente:

«Art. 3 (*Trasferimenti non soggetti all'imposta*). — 1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461».

— Il testo vigente dell'art. 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), per effetto della modifica introdotta dal comma 8 dell'art. 12 della presente legge, è il seguente:

«Art. 25 (*Esenzioni e riduzioni*). — Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore:

a) b) (*Omissis*);

c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro».

— Il testo dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è il seguente:

«3. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, è dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprietà, oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto valore supera 250 milioni di lire. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all'art. 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, lettera n-bis), e 30 comma 1, lettera i-bis), del D.Lgs. n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni aperte fino alla data del 1° gennaio 2003».

*Nota all'art. 13:*

— Per il titolo delle citate leggi n. 218/1990 e n. 489/1993, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 14:*

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):

«Art. 16 (*Registro dei beni ammortizzabili*). — Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione».

— Per il titolo del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse. Il testo degli articoli 59 e 60 è il seguente:

«Art. 59 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente capo:

a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

Si applica l'art. 23, comma 2;

b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;

c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici».

«Art. 60 (*Composizione*). — 1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:

a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;

b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR».

*Note all'art. 16:*

— Si riporta il testo degli articoli 2445 e 2501-*quinquies* del codice civile:

«Art. 2445 (*Riduzione del capitale esuberante*). — La riduzione del capitale, quanto risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un' idonea garanzia».

«Art. 2501-*quinquies* (*Relazione degli esperti*). — Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società di revisione».

— Il testo dell'art. 3, secondo comma, secondo e terzo periodo e dell'art. 6, settimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è il seguente:

«Art. 3 (*Applicazione dell'imposta per decorso del decennio*). — 2. *Omissis*. Nei casi di fusione tra più società si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle società fuse o incorporate. La stessa disposizione si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla società scissa».

«Art. 6 (*Imponibile*). — 7. Per la determinazione dell'incremento di valore degli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate, alienati dalla società risultante dalla fusione o incorporante o a questa appartenenti al compimento del decennio, il valore iniziale è quello degli immobili stessi alla data dell'acquisto da parte delle società fuse o incorporate ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di tali società. La stessa disposizione si applica in caso di scissione, per quanto riguarda gli immobili già appartenenti alla società scissa».

— Si riporta il testo dell'art. 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986:

«Art. 44 (*Utili da partecipazione in società ed enti*). — 1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'art. 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.

4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

— Per il titolo della legge 30 luglio 1990, n. 218, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera b), della citata direttiva 18 novembre 1994, è il seguente:

«2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli enti conferenti procedono alla diversificazione del proprio attivo in modo che:

a) (*omissis*);

b) non più del 50% del proprio patrimonio sia investito in azioni della società conferitaria».

*Nota all'art. 18:*

— Per il testo dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, si veda in note all'art. 16.

*Note all'art. 22:*

— Si riporta il testo dell'art. 105, commi 2, 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986:

«2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonché le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44.

3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresì, nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione è deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la società o l'ente è tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-*bis*.

4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 58,73 per cento, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è stato attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-*bis*. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) è commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) è computata

fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla società o dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis».

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 (Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), è il seguente:

«Art. 7. — 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1996 e, per le banche e le imprese di assicurazione, dal quarto periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data predetta».

— Si trascrive il testo dell'art. 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986:

«Art. 91 (*Aliquota dell'imposta*). — 1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 36 per cento».

— Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 466/1997, è il seguente:

«1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. La presente disposizione non si applica nei casi previsti dall'art. 125 del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso».

«3. L'applicazione della disposizione del comma 1 non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento. La parte di reddito che, per effetto dell'applicazione del presente comma, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al comma 1 è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il medesimo importo a nuovo si applica altresì nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile».

*Note all'art. 23:*

— Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 385/1993:

«Art. 23 (*Nozione di controllo*). — 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

- a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

— Per il testo dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 385/1993 si veda in note all'art. 14.

*Nota all'art. 24:*

— Per le disposizioni recate dagli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, si veda in note all'art. 16.

*Note all'art. 26:*

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della citata direttiva 18 novembre 1994:

«3. Non costituisce realizzo di plusvalenze per l'ente conferente il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria e rivenienti dal conferimento che consenta di rispettare il parametro minimo di diversificazione di cui al punto b) del comma precedente. Per gli enti conferenti che abbiano rispettato il suddetto parametro minimo di diversificazione non costituisce altresì realizzo di plusvalenze il trasferimento delle azioni detenute nella società conferitaria avvenuto in data successiva al predetto quinquennio».

— Per quanto concerne la disposizione recata dall'art. 2, comma 2, lettera b), della sopra citata direttiva si veda in note all'art. 16.

— Per il titolo del decreto legislativo n. 356/1990, si veda in note al titolo.

*Nota all'art. 27:*

— Il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, reca: «Approvazione dello statuto della Banca d'Italia».

*Nota all'art. 29:*

— Le disposizioni contenute negli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti del codice civile, riguardano, rispettivamente, le persone giuridiche private e le forme di fusione delle società.

*Nota all'art. 31:*

— Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 461/1998:

«Art. 8 (*Copertura finanziaria*). — 1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

99G0234

PROVVEDIMENTO 5 agosto 1999.

Atto di indirizzo a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, relativo al riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e alla disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

VISTO in particolare, l'art. 28, c. 1, del predetto decreto legislativo n. 153 del 1999, in base al quale "le fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data della entrata in vigore del decreto stesso" e "il periodo di tempo intercorrente tra tale data e quella nella quale l'Autorità di vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine dei centottanta giorni";

VISTO il richiamato articolo 10, comma 1, lettera e), il quale attribuisce all'Autorità di vigilanza, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, il potere di emanare atti di indirizzo a carattere generale nelle materie riguardanti, fra l'altro, l'adeguamento statutario di cui al predetto articolo 28;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 è entrato in vigore il 1° giugno 1999 e che il presente atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 153 del 1999, deve essere emanato nel termine di sessanta giorni da tale data, coincidente con il 15 agosto 1999, trascorso il quale le fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti;

SENTITA, ai sensi del citato articolo 10, c. 1, lettera e), l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

EMANA

il seguente atto di indirizzo

\*\*\*

AVVERTENZE GENERALI

Il presente atto di indirizzo contiene le indicazioni necessarie per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998 (di seguito legge di delega) e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito d.lgs. n. 153), da intendersi quale esplicitazione di massima dei criteri generali ai quali l'autorità di vigilanza si atterrà nell'approvazione degli statuti medesimi.

Il termine per l'adeguamento degli statuti (art. 28, c. 1, del d.lgs. n. 153), è di 180 giorni dalla data di emanazione del presente atto.

Le fondazioni trasmettono gli statuti all'Autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla loro adozione, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 10, c. 3, lettera c), del d.lgs. n. 153.

Gli statuti si adeguano in ogni caso alle disposizioni della legge di delega e del d.lgs. n. 153, a prescindere dall'espreso richiamo o dalla ripetizione del loro contenuto nel presente atto.

Le espressioni e i termini adoperati hanno il significato indicato nelle "Definizioni" di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 153, con la seguente integrazione:

a) "ordinamento di settore": l'insieme delle disposizioni contenute nella legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 e nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Le abbreviazioni "art.", "lett.", "c." e "cit." stanno, rispettivamente, per "articolo", "lettera", "comma" e "citato".

\*\*\*

## 1. NATURA E SCOPI DELLE FONDAZIONI

L'art. 2 del d.lgs. n. 153 prevede che le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro e possono perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto nei rispettivi statuti.

E' necessario pertanto che lo statuto individui i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza la propria attività. Fra questi deve essere incluso almeno uno dei settori rilevanti (ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, sanità e assistenza alle categorie sociali deboli).

L'ordinamento di settore fissa, al riguardo, il contenuto minimale dell'obbligo (almeno uno dei settori rilevanti) e non esclude, pertanto, che lo statuto possa prevedere che l'attività della fondazione si estenda a più settori fra quelli indicati o, in ipotesi, alla totalità dei settori stessi. Tuttavia, se tale possibilità può ritenersi formalmente consentita, è da osservare che, in concreto, la scelta dei settori di intervento deve ragionevolmente rispondere ad un criterio di adeguatezza, nel senso che essa non può prescindere da una valutazione di "fattibilità", che assicuri la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi (art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153). E' evidente, infatti, che una eccessiva dispersione delle risorse in un gran numero di iniziative difficilmente potrebbe ritenersi conforme ai criteri anzidetti. Il che, naturalmente involge anche la considerazione delle dimensioni patrimoniali, finanziarie e territoriali della fondazione interessata. Altri elementi che possono venire in evidenza sono le previsioni contenute nelle attuali norme statutarie e la tradizione che caratterizza la presenza di ciascuna fondazione nella comunità in cui opera, ferma restando la piena autonomia delle fondazioni nel modificare gli statuti anche in direzioni diverse ed innovative, in relazioni ai nuovi bisogni della società.

Al di fuori dei settori rilevanti, l'individuazione degli altri eventuali ambiti di attività della fondazione può essere effettuata dallo statuto con riferimento a grandi aree o settori omogenei di intervento, rapportabili a concreti obiettivi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico.

Nell'ambito degli scopi delle fondazioni gli statuti sono tenuti ad "assicurare" il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (art. 3, c. 3 del d.lgs. n. 153), cioè il sostegno delle organizzazioni di volontariato, nei termini previsti dalla disposizione predetta.

## 2. MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI

Premesso che le fondazioni possono operare con tutte le modalità consentite dalla loro natura di persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, è da osservare che la scelta delle predette modalità non è necessariamente rimessa alla sede statutaria, apparendo legittimo che gli statuti si limitino a prevedere il procedimento per l'emanazione di *regolamenti interni*, con cui disciplinare, accanto ad altri profili (es. gestione del patrimonio, organizzazione interna) anche le modalità di perseguimento degli scopi statutari.

In relazione a tali regolamenti è necessario inserire negli statuti le indicazioni volte a vincolarne il contenuto al puntuale rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153 (disciplina delle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati negli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi).

Nei settori rilevanti individuati dallo statuto le fondazioni possono esercitare anche attività di impresa (*impresa strumentale*), purché la stessa operi in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti dalla fondazione nei settori medesimi. In tale tipo di imprese, qualora non esercitate direttamente, la fondazione può detenere partecipazioni di controllo.

L'istituzione di imprese strumentali va inserita dallo statuto fra le competenze dell'organo di indirizzo della fondazione. In materia di imprese strumentali è opportuno che lo statuto richiami, in caso di istituzione, l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9, c. 3, del d.lgs. n. 153, aggiungendo eventualmente le altre disposizioni ritenute opportune o necessarie. Nell'esercizio dell'autonomia statutaria lo statuto potrebbe, in via di ipotesi, optare anche per il divieto di istituire imprese strumentali. Il che, peraltro, sembra poco opportuno, perché cristallizzerebbe nello statuto una scelta che potrebbe nel tempo essere riconsiderata in base alle concrete esigenze operative della fondazione.

Oltre che nei settori rilevanti le fondazioni possono operare in altri settori di utilità sociale, a condizione che si tratti di attività non lucrativa e che l'attività stessa non sia svolta in forma di impresa. A tal fine lo statuto può individuare, come già accennato, grandi aree o settori omogenei di intervento, rapportabili a concreti obiettivi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico. Lo statuto, nella sua autonomia, può anche stabilire, o al limite vietare, per determinati settori, particolari forme e modalità di intervento.

E' opportuno, per completezza, che gli statuti ribadiscano il divieto per le fondazioni di esercitare funzioni creditizie e di attuare le forme di intervento previste nell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 153, con le eccezioni ivi indicate.

In materia di modalità di perseguimento degli scopi statutari si segnala l'opportunità che l'attività istituzionale delle fondazioni sia ispirata ad un criterio di programmazione pluriennale, sulla base di un documento deliberato dall'organo di indirizzo e riferito ad un congruo periodo di tempo, nel quale siano individuate, in rapporto alla gestione e utilizzazione del patrimonio, le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, i programmi, le priorità e gli strumenti di intervento. La programmazione pluriennale dell'attività, alla quale gli statuti possono fare riferimento anche in termini generali (demandando ai regolamenti interni la disciplina di dettaglio) è funzionale all'esigenza di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi (art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153), il rispetto del principio di economicità della gestione (art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 153) e l'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati a conservare il valore del patrimonio e ad ottenerne una redditività adeguata (art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 153).

### 3. AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE FONDAZIONI

L'ordinamento di settore prevede che lo statuto possa indirizzare l'attività della fondazione a *specifici ambiti territoriali*

Ciò può essere realizzato, secondo la scelta statutaria, sia attraverso la delimitazione *in via esclusiva* dell'operatività della fondazione ad un determinato territorio, sia mediante l'individuazione del territorio come riferimento *prevalente* dell'attività della fondazione, senza che ciò escluda la possibilità di operare al di fuori di tale ambito. In entrambi i casi, si ritiene che la delimitazione possa essere agevolmente individuata, in linea di massima, con riferimento al territorio al quale si estendono le competenze di determinati enti locali (regioni, comuni, province, comunità montane, ecc.); tuttavia, non è da escludere che, in base a particolari tradizioni locali ovvero a motivate scelte statutarie, da ritenersi del tutto legittime, l'ambito territoriale al quale lo statuto intende indirizzare l'attività della fondazione sia determinato in base ad altri criteri, aventi comunque il requisito della certezza applicativa.

Lo statuto può anche non disporre alcun tipo di delimitazione (la limitazione dell'attività della fondazione ad uno specifico ambito territoriale è una facoltà accordata dall'ordinamento di settore). In tale ipotesi l'operatività della fondazione si intende di regola estesa all'ambito nazionale, salva diversa indicazione dello statuto (a titolo di esempio, si potrebbe immaginare la possibilità di iniziative per gli italiani all'estero, ovvero interventi atti a favorire la conoscenza reciproca della cultura e dell'arte di regioni transfrontaliere). In ogni caso, l'operatività anche all'estero della fondazione deve trovare riscontro in una disposizione statutaria.

### 4. ORGANI DELLA FONDAZIONE

L'ordinamento di settore fa obbligo alle fondazioni di prevedere nello statuto distinti organi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Tale tipo di organizzazione, delineata dall'art. 4, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 153, costituisce non solo il *modulo organizzativo minimo inderogabile* che ogni fondazione deve prevedere nel proprio statuto, ma anche il criterio direttivo al quale deve ispirarsi l'eventuale ulteriore articolazione organizzativa delle fondazioni (ad esempio: comitati scientifici, nuclei tecnici di valutazione), nel senso che i compiti dei vari organi devono essere distribuiti nell'ambito di una corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Gli statuti, inoltre, devono assicurare il rispetto della disposizione di cui all'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 153, secondo cui, qualora la gestione del patrimonio non sia affidata a intermediari esterni, essa deve essere svolta da strutture interne diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della fondazione.

#### 4.1 *Fondazioni di origine associativa*

La disposizione dell'art. 1, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 153, che fa obbligo alle fondazioni di prevedere nello statuto distinti organi per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ha valenza generale e si applica anche alle fondazioni di origine associativa, come espressamente stabilito dall'art. 4, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 153. In particolare, anche presso tali fondazioni è fatto obbligo di costituire l'organo di indirizzo, con i compiti previsti dall'art. 4, c. 1, lett. b), del citato d.lgs. n. 153.

Per le fondazioni di cui sopra, gli statuti possono prevedere l'abolizione o il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione e le modalità di designazione e di nomina, anche in maniera diversa da quella attuale. In aderenza allo sfavore manifestato dall'ordinamento di settore verso il sistema delle cooptazioni negli organi collegiali delle fondazioni, specie se a tempo indeterminato, si rappresenta l'esigenza che gli statuti limitino nelle assemblee dei soci la quota dei

componenti nominati per cooptazione e, comunque, eliminino eventuali forme di cooptazione "a vita" tuttora esistenti, prevedendo disposizioni transitorie per gli attuali componenti

Circa le funzioni che possono essere riconosciute nel nuovo assetto alle assemblee dei soci (qualora mantenute in vita dai nuovi statuti) è da ribadire che esse non possono svolgere in alcun modo compiti di organo di indirizzo. L'unica disposizione espressa, in materia, è quella dell'art. 4, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 153, in base alla quale lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare una quota "non maggioritaria" dei componenti dell'organo di indirizzo. Ulteriori compiti possono essere previsti dallo statuto, purché non si sovrappongano né interferiscano operativamente con quelli degli altri organi. In particolare, per le assemblee appare opportuno delineare un nuovo specifico ruolo, che consenta di dare voce e continuità alla rappresentanza degli interessi storici originari della fondazione, nel contesto delle funzioni previste dal nuovo ordinamento (in tale prospettiva si segnalano, come possibili compiti delle assemblee dei soci, quelli propri dei collegi dei probiviri, ovvero di garanzia dell'osservanza del codice etico della fondazione, di istanza di tutela dei soggetti destinatari degli interventi, ecc.).

L'art. 4, sopra richiamato, stabilisce che i soggetti nominati nell'organo di indirizzo per designazione dell'assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi dello stesso art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 153, non possono superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo. Qualora lo statuto intendesse, appunto, riservare all'organo di indirizzo la predetta facoltà di nomina per cooptazione di una quota dei propri componenti, potrebbe rivelarsi utile, in via transitoria, per consentire sin dall'inizio l'integrale costituzione dell'organo, attribuire all'assemblea dei soci, in prima applicazione, la facoltà di designare anche la quota attribuita a regime all'organo di indirizzo.

Al fine di assicurare, anche dal punto di vista dell'assetto preventivo dei rapporti tra organi della fondazione, formali condizioni di indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e di assoluta trasparenza delle decisioni (a prescindere dalle situazioni concrete che potrebbero eventualmente dar luogo a conflitti di interesse), si ritiene necessario affermare un principio di incompatibilità fra la qualità di componente dell'assemblea dei soci e quella di componente dell'organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo della fondazione, nonché con la carica di direttore generale della fondazione.

Pertanto, nei casi in cui lo statuto attribuisca alle assemblee dei soci il potere di designare una quota dei componenti dell'organo di indirizzo e l'assemblea designi a tale scopo propri membri, questi ultimi decadono dall'assemblea con l'accettazione della nomina presso l'organo di indirizzo. Lo stesso è a dirsi qualora un componente dell'assemblea dei soci sia nominato, dai competenti organi previsti dallo statuto, nell'organo di amministrazione o di controllo della fondazione.

#### 4.2 Organo di indirizzo

4.2.1. L'organo di indirizzo ha i compiti previsti dell'art. 4, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 153. Altri eventuali compiti che lo statuto intendesse assegnare a tale organo devono mantenersi nell'ambito di una corretta distinzione tra funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo, evitando ogni commistione o sovrapposizione di ruoli, che sarebbe in contrasto con quanto disposto dall'ordinamento di settore.

4.2.2. Il numero dei componenti dell'organo di indirizzo è rimesso dall'ordinamento di settore alla libera scelta statutaria, sulla base del criterio direttivo secondo cui esso deve essere fissato in modo da assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti. Non si ritiene in questa sede di fornire indicazioni numeriche di soglie minime e massime, sembrando che il problema debba essere valutato in concreto, tenuto conto delle dimensioni patrimoniali della singola fondazione e del suo ambito di operatività, riferita sia al territorio sia ai settori di intervento. In sostanza, si ribadisce la necessità di seguire in materia un criterio di adeguatezza, al fine di evitare che una composizione eccessivamente ridotta o, al contrario, inutilmente pleonica, possa pregiudicare l'efficace esercizio



dell'azione di indirizzo, dell'attività deliberativa rimessa allo stesso organo e dell'azione di controllo sull'attività degli amministratori.

4.2.3. Per la composizione dell'organo di indirizzo l'ordinamento settoriale fornisce indicazioni di massima sufficientemente articolate, lasciando alla libera scelta statutaria la determinazione concreta delle modalità di designazione dei componenti e di determinazione dei soggetti chiamati a partecipare alla formazione dell'organo.

In linea generale gli statuti possono procedere all'individuazione delle istituzioni, degli enti locali territoriali e degli altri enti, organismi e associazioni chiamati a designare, anche con criteri di rotazione, i componenti dell'organo di indirizzo, avuto riguardo alle zone ove le singole fondazioni svolgono una parte significativa della loro attività.

Occorre sottolineare che tutte le designazioni debbono essere fatte nell'interesse della fondazione.

La designazione va intesa non come una forma di rappresentanza in seno alla fondazione degli interessi propri dell'ente o dell'associazione designante bensì quale strumento rivolto a realizzare la confluenza in un unico organismo di esperienze, capacità e professionalità diverse, con il fine di concorrere alla migliore realizzazione degli scopi affidati alla fondazione. Ciò si desume, oltre che dalla "ratio" del sistema previsto dall'ordinamento di settore, dalla disposizione espressa dell'art. 4, c. 2, del d.lgs. n. 153, in base alla quale i componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati (cioè designati ai fini della nomina), né ad essi rispondono.

Le considerazioni che precedono hanno importanti implicazioni sulla configurazione del potere di designazione, in particolare sul grado di vincolatività che le designazioni vengono ad assumere nei confronti dell'organo della fondazione al quale è attribuito il potere di nomina.

Secondo una corretta impostazione logico-giuridica è da ritenere che il potere di designazione abbia carattere vincolante (e possa tradursi addirittura in un potere diretto di nomina) nei casi in cui la persona designata è chiamata a "rappresentare" l'ente designante in un collegio di composizione di interessi. Nelle predette ipotesi, infatti, è evidente che la scelta del soggetto e la valutazione circa la sua idoneità a rappresentare i propri interessi nell'ente designato non può che appartenere al soggetto designante.

Nell'ordinamento delle fondazioni, invece, si verifica una situazione diversa, nel senso che gli enti designatori concorrono alla formazione dell'organo di indirizzo presso l'ente designato, ma le persone interessate non "rappresentano" i soggetti esterni che le hanno prescelte né ad essi rispondono. Ne deriva che il grado di vincolatività della designazione non può che essere inteso in senso relativo. Appare pertanto ammissibile la predeterminazione nello statuto (ovvero il rinvio ai regolamenti interni sulla base dei criteri indicati nello statuto) di requisiti anche specifici di professionalità per i soggetti designati (art. 2, c. 1, lett. g) della legge di delega), nonché la possibilità di richiedere rose di candidati. In particolare, è possibile che lo statuto stabilisca che ogni componente, da qualsiasi ente designato, debba essere in possesso non solo dei requisiti di onorabilità stabiliti dallo statuto stesso, ma anche di titoli culturali e professionali e di competenza ed esperienza, anche specifiche, adeguati ai compiti da svolgere, in base alle esigenze operative della fondazione. Tali requisiti debbono essere ovviamente fissati in termini generali ed oggettivi, in modo da evitare un'indiscriminata discrezionalità della fondazione, tale da indurre ad una non ragionevole ed indebita restrizione del potere di designazione.

Quanto sopra si desume chiaramente dalla disposizione dell'art. 4, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 153, il quale, nell'individuare le due principali categorie di soggetti chiamate a comporre l'organo di indirizzo (rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, e personalità scelte al di fuori di tale ambito), richiede che la rappresentanza del territorio sia "adeguata e qualificata" e che gli altri componenti dell'organo, scelti al di fuori di tale categoria, debbono essere "personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività

della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della fondazione".

Orbene, nel comporre l'organo di indirizzo, il principio fondamentale fissato dall'ordinamento di settore, oltre ai due predetti criteri attinenti ai soggetti (rappresentanza del territorio e personalità), è quello, di carattere oggettivo, dell'equilibrio fra le diverse componenti, dovendo lo statuto prevedere modalità di nomina e di designazione "dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo" (art. 4, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 153). Occorre pertanto prevedere nello statuto un bilanciamento generale fra le anzidette categorie generali e, all'interno di esse, un'equilibrata distribuzione del potere di designazione fra i diversi soggetti, intendendo per soggetti anche singole tipologie (istituzionali od associative, e simili). Al fine di consentire la più ampia partecipazione, potranno eventualmente essere previsti, fra più soggetti compresi nella stessa tipologia (esempio più enti locali), opportune forme di turnazione nella designazione dei componenti dell'organo di indirizzo.

L'insieme delle disposizioni di cui sopra tende sostanzialmente ad evitare che un potere di designazione a carattere maggioritario di un gruppo di soggetti possa determinare il collegamento permanente della fondazione con interessi definiti o con strutture istituzionali, in violazione dell'autonomia che l'ordinamento di settore riconosce alle fondazioni, tenuto conto che il perseguimento da parte delle fondazioni di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico non può ritenersi sostitutivo ma deve essere attuato "fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni" (art. 2, c. 1, lett. a) della legge di delega).

Si rammenta, per completezza, che alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di designazione degli organi della fondazione (art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 153).

Per quanto riguarda le assemblee dei soci (ove mantenute dagli statuti), è da ritenere che le stesse non possano essere considerate, ai fini dell'eventuale attribuzione di un potere di designazione, come un unico soggetto, sia in considerazione del fatto che la loro composizione risulta essa stessa da un processo di designazione frazionato, sia tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, c. 1, lett. d) del d.lgs. n. 153, il quale pone come limite alla designazione la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo, unitamente agli eventuali soggetti nominati per cooptazione ai sensi dello stesso art. 4, c. 5.

E' opportuno che gli statuti prevedano strumenti idonei ad ovviare ai casi in cui gli enti e gli organismi interessati non procedano alle designazioni di propria competenza.

E' da ricordare, come specificato in precedenza, che in caso di delimitazione dell'attività della fondazione in modo esclusivo ad un determinato territorio, ricorre l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 153 in merito alla necessaria presenza negli organi collegiali della fondazione (nella specie in quello di indirizzo) di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi. Tale criterio è da considerarsi aggiuntivo rispetto ai criteri già illustrati.

4.2.4. Lo statuto, con riferimento alla durata in carica dei componenti l'organo di indirizzo, è tenuto al rispetto della disposizione in base alla quale essi sono nominati per un periodo di tempo delimitato e possono essere confermati per una sola volta (art. 4, c. 1, lett. i), del d.lgs. n. 153).

La determinazione della durata della carica è rimessa alla libera scelta statutaria, che ovviamente deve rispondere a criteri di ragionevolezza delle motivazioni e di prudente e buona scelta organizzativa, nel senso di prevedere una durata, opportunamente diversificata rispetto a quella degli organi di amministrazione e di controllo, capace di contemperare l'esigenza di una sufficiente stabilità degli indirizzi nei periodi ai quali si riferiscono i programmi di attività della fondazione nei settori istituzionali con quella, egualmente essenziale, del rinnovo periodico delle esperienze e degli apporti personali dei componenti.

#### 4.3. *Organo di amministrazione*

4.3.1 L'organo di amministrazione svolge i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lette e), del d.lgs. n. 153. Anche per l'organo di amministrazione è da ribadire che gli eventuali altri compiti che lo statuto intendesse assegnare devono mantenersi nell'ambito di una corretta distinzione tra funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo.

4.3.2. La composizione dell'organo di amministrazione è rimessa alla libera scelta statutaria, che ovviamente deve basarsi su criteri di ragionevole adeguatezza alle concrete necessità operative della fondazione, tenendo conto di parametri ispirati a criteri di efficiente organizzazione e di ottimale utilizzazione delle risorse.

4.3.3 E' necessario che i componenti dell'organo siano in possesso, oltre che dei requisiti generali di onorabilità stabiliti dallo statuto per tutti i componenti degli organi della fondazione, di specifici requisiti di professionalità, adeguati ai compiti da svolgere.

Tali requisiti possono essere opportunamente individuati dagli statuti in termini generali, rimettendone la concreta valutazione all'organo competente alla nomina (organo di indirizzo). Si ritiene opportuno che lo statuto preveda una procedura di tipo selettivo-comparativo per l'individuazione dei soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore della fondazione.

#### 4.4 *Organo di controllo*

I compiti dell'organo di controllo sono desumibili dalle corrispondenti disposizioni del codice civile. L'ordinamento di settore stabilisce che l'organo di controllo della fondazione deve essere composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. E' opportuno che lo statuto riporti, per completezza, la suddetta prescrizione minima. Qualora si intendano richiedere requisiti aggiuntivi, questi devono essere previsti nello statuto.

#### 4.5 *Requisiti di onorabilità e di professionalità, cause di incompatibilità, di decadenza e di sospensione*

Gli statuti, a norma dell'art. 4, c. 1, lett. g), del d.lgs. n. 153, debbono fissare requisiti di professionalità e di onorabilità per i componenti degli organi della fondazione, nonché individuare ipotesi di incompatibilità, di decadenza e di sospensione per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione direzione e controllo presso le fondazioni. Su tali materie la predetta disposizione demanda in modo specifico all'Autorità di vigilanza l'emanazione di indirizzi generali.

4.5.1 In materia di *requisiti di onorabilità* si ritiene che la specificità delle funzioni delle fondazioni non consenta di fare puro e semplice rinvio alle disposizioni già in vigore per il settore bancario, fermo restando che le disposizioni stesse possono costituire un utile parametro di riferimento per costruire una figura di onorabilità, da inserire negli statuti, aderente alle esigenze particolari delle fondazioni, eventualmente anche mediante la previsione di requisiti di ordine etico confacenti allo svolgimento delle specifiche funzioni e alla tutela dell'immagine della fondazione. Altri utili riferimenti possono rinvenirsi nel testo unico della finanza approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 13 ) e nelle relative disposizioni di attuazione (D.M. 11 novembre 1998, n. 468 (in G.U. 11 gennaio 1999, n. 7), nonché nella legislazione sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Le stesse indicazioni possono valere per i requisiti di professionalità. La determinazione dei predetti requisiti può essere anche articolata in modo diverso per i vari organi di indirizzo, amministrazione e controllo, tenuto conto della diversità dei compiti affidati a ciascuno di essi.

4.5.2. Circa le *incompatibilità* appare opportuno, in linea di massima, che esse siano fissate reciprocamente fra i componenti dei tre organi di base delle fondazioni (indirizzo, amministrazione

e controllo), e fra questi e l'organo di direzione. Ciò per assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni. Nel punto 3 l. si è già individuata analoga incompatibilità riferita ai componenti delle eventuali assemblee dei soci presso le fondazioni di origine associativa, ove mantenute dagli statuti.

Sembra necessario, tuttavia, al fine di assicurare l'unitarietà operativa della fondazione e l'univoca rappresentanza dell'ente all'esterno che le funzioni di presidente dell'organo di indirizzo e di presidente dell'organo di amministrazione siano riunite nella stessa persona, con l'avvertenza che, per evitare situazioni di interferenza dovute alla predetta concentrazione in un unico soggetto delle due funzioni, appare necessario che le funzioni di presidente dell'organo di indirizzo siano limitate a quelle di "ordine" strettamente necessarie al regolare svolgimento delle riunioni (ordine del giorno, convocazione, direzione della discussione, ecc.). Naturalmente, la convocazione dell'organo di indirizzo, com'è nella prassi di tali organismi, va prevista, oltre che su iniziativa del presidente, anche su richiesta di un determinato numero di componenti ovvero del collegio sindacale.

Il criterio dell'incompatibilità reciproca, nei sensi su indicati, non impedisce, ma anzi rende opportuno, che gli statuti prevedano che i componenti dell'organo di amministrazione possano essere invitati (ovvero assistano in via permanente o con altra formula liberamente individuata dallo statuto) alle riunioni dell'organo di indirizzo, senza diritto di voto, al fine di poter contribuire alla discussione e fornire il supporto della loro specifica conoscenza dei problemi della fondazione, soprattutto in sede di definizione dei programmi di attività.

Accanto alle predette incompatibilità per così dire "interne" gli statuti debbono individuare situazioni di incompatibilità rivolte all'esterno, riferite anche alla carica di direttore generale della società bancaria conferitaria, nel significato attribuito a tale locuzione dall'art. 1 del d. d.lgs. n. 153. Tali situazioni possono essere individuate dagli statuti con riferimento ad incarichi esterni il cui svolgimento sia ritenuto non compatibile, in base ad una verificabile motivazione, con la qualità di componente degli organi della fondazione, ovvero con riferimento alla titolarità di cariche pubbliche, non necessariamente elettive, per le quali sia ritenuta analoga incompatibilità.

Si ricorda che, in base alla prescrizione dell'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 153, i membri dell'organo di amministrazione non possono assumere le funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria (nel significato che tale locuzione assume nell'art. 1 del d. d.lgs. n. 153).

Le predette incompatibilità debbono essere individuate in modo che siano funzionali al preciso scopo di assicurare, anche dal punto di vista dell'assetto preventivo dei rapporti tra partecipazione agli organi della fondazione e svolgimento di incarichi esterni o titolarità di cariche pubbliche, condizioni formali e sostanziali di indipendenza nello svolgimento dei compiti dei vari organi e di assoluta trasparenza delle decisioni, nonché di evitare, in senso oggettivo e soggettivo, situazioni anche in astratto riconducibili alla figura del conflitto di interessi.

In tale contesto, appare del tutto plausibile, ed anzi necessario, che gli statuti introducano specifiche ipotesi di incompatibilità per i dipendenti e amministratori degli enti e degli organismi ai quali spettano, in base alle disposizioni statutarie, poteri di designazione dei componenti gli organi della fondazione, da estendere a tutti i soggetti legati ai predetti enti ed organismi da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato.

Sembra altresì necessario che lo stesso soggetto non possa ricoprire cariche in più fondazioni, per cui una specifica incompatibilità dovrebbe riguardare coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo in altre fondazioni. La predetta situazione di incompatibilità trova motivazione nell'esigenza di evitare eventuali interferenze (o potenziali conflitti di interessi) nelle determinazioni relative alla gestione del patrimonio delle fondazioni partecipate.

E' da ritenere invece consentito che lo stesso ente, qualora investito di poteri di designazione in più fondazioni in base ai rispettivi statuti, possa legittimamente procedere alle designazioni stesse, a condizione, appunto, che non sia designata la stessa persona.

Qualora la fondazione abbia rapporti organici e permanenti con organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi è opportuno che gli amministratori delle organizzazioni stesse siano ritenuti in posizione di incompatibilità con la qualità di componente degli organi della fondazione.

In tema di *decadenze*, il principio generale è che il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità determinano la decadenza dalla carica. A tali situazioni di solito si accompagnano previsioni relative alla mancata partecipazione alle riunioni del rispettivo organo per un certo numero di sedute consecutive, senza giustificato motivo, ovvero l'omessa comunicazione di un conflitto di interessi o di una causa di incompatibilità o di sospensione.

Occorre ricordare, in proposito, che fra le disposizioni che rientrano nel contenuto obbligatorio degli statuti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 153 vi è la previsione:

- a) che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;
- b) dell'obbligo per ciascun componente degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano. Per i soggetti che svolgono funzioni di direzione si ritiene che l'organo destinatario delle segnalazioni, anche con riferimento ai possibili conflitti di interesse di cui al successivo punto 4.6, sia l'organo di amministrazione, al quale, pertanto, va demandata l'adozione delle misure necessarie.

Gli statuti potrebbero eventualmente prevedere modalità e procedure oggettive per la verifica dei requisiti da parte dei competenti organi.

#### 4.6. *Conflitti di interesse*

I componenti gli organi della fondazione e coloro che svolgono funzioni di direzione operano, secondo i principi che regolano l'ordinamento di settore (art. 4 del d.lgs. n. 153, in particolare il c. 2), nell'esclusivo interesse della fondazione.

Nel caso in cui uno dei soggetti di cui sopra si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della fondazione, lo statuto, in applicazione del principio di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 153, deve prevedere l'obbligo di darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza (ed eventualmente all'organo di controllo), nonché di astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Con la permanenza del conflitto di interessi ricorrono poi i presupposti per applicare gli istituti della sospensione e della decadenza.

E' opportuno che lo statuto preveda le misure conseguenti alla violazione degli obblighi anzidetti.

#### 4.7 *Compensi*

In materia di compensi ai componenti degli organi della fondazione, va tenuta presente la disposizione dell'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 153, che stabilisce il divieto (da ribadire nello statuto) di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, "con esclusione dei compensi previsti dall'art. 4, c. 1, lett. b)" del decreto medesimo (cioè i compensi che l'organo di

indirizzo può determinare per i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo della fondazione).

In relazione alla disposizione di cui sopra, per quanto riguarda l'organo di indirizzo, possono ritenersi consentite (fermi i divieti stabiliti nella norma stessa) forme di trattamento economico di tipo non "corrispettivo" bensì indennitario, collegate alla partecipazione ai lavori dei rispettivi organi di appartenenza e che privilegino la partecipazione effettiva (gettoni di presenza, rimborso spese, e simili).

L'effettiva partecipazione può essere sollecitata anche con altri strumenti (come la previsione di forme di decadenza per ingiustificata mancata partecipazione a più sedute successive).

#### 5. PATRIMONIO E DESTINAZIONE DEL REDDITO

In base all'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 153, il patrimonio della fondazione è totalmente *vincolato al perseguimento degli scopi statutari*. Inoltre, nell'amministrare il patrimonio, le fondazioni debbono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività. La stessa disposizione stabilisce (c. 2) che l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni deve avvenire "in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle fondazioni".

Tali previsioni, che è opportuno ribadire per completezza negli statuti, possono essere utilmente integrate con disposizioni, divieti o cautele, individuati dagli statuti medesimi, che ne rendano concretamente operativo il contenuto, con particolare riguardo, ad esempio, alla regolazione di possibili conflitti di interessi con componenti degli organi della fondazione in materia di affidamento all'esterno della gestione del patrimonio, ovvero agli affidamenti a società di gestione nell'ambito della società bancaria conferitaria, nonché ad altre analoghe situazioni indicate negli statuti.

Il patrimonio è incrementato dalla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 153. La costituzione di eventuali riserve o accantonamenti facoltativi deve essere prevista dallo statuto, ai sensi della lett. e) della stessa disposizione, con l'indicazione delle specifiche finalità e dei criteri di determinazione delle riserve stesse, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

Per quanto riguarda la destinazione del reddito della fondazione è sufficiente, almeno quale prescrizione minima, che lo statuto richiami la disposizione dell'art. 8 del d.lgs. n. 153, che contiene anche la definizione del concetto di reddito valida per l'ordinamento di settore.

Si ritiene di dover precisare che non costituisce reddito il corrispettivo dell'alienazione di cespiti patrimoniali, fino ad un ammontare pari al valore di bilancio del cespite dimesso.

#### 6. BILANCI

In materia di bilanci, va richiamata la disposizione dell'art. 9, c. 5, del d.lgs. n. 153, che *demanda all'Autorità di vigilanza di disciplinare con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle fondazioni*. A tale regolamento occorre pertanto che gli statuti facciano rinvio, ribadendo altresì, per completezza, le prescrizioni degli altri commi del cit. 9.

L'Autorità di vigilanza, nel determinare le modalità di redazione dei bilanci, deve ispirarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla fondazione;

b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Si ritiene che tali indicazioni, oltre a riguardare direttamente l'esercizio del potere regolamentare dell'Autorità di vigilanza, rappresentino altrettanti indirizzi generali che ispirano l'ordinamento di settore, ai quali pertanto le fondazioni debbono conformarsi nelle scelte statutarie in materia di gestione del patrimonio, di bilanci, di contabilità e di scritture contabili, nonché nella emanazione di regolamenti interni nelle predette materie (a tali criteri va pertanto fatto rinvio per la parte di dette materie che lo statuto demandi eventualmente ai regolamenti stessi).

Per quanto riguarda, in particolare, la tenuta dei libri e delle scritture contabili debbono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile (art. 9, cit., c. 2). E' necessario, di conseguenza, che gli statuti individuino, sulla scorta delle richiamate disposizioni del codice civile, i libri e le scritture che la fondazione è obbligata a tenere. Si ricorda in proposito l'obbligo di tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali: art. 9, cit., c. 3).

#### 6.1 Durata dell'esercizio e documento previsionale

Per consentire la progressiva uniformità dell'ordinamento contabile delle fondazioni ed assicurare un ordinato e tempestivo passaggio al nuovo assetto, si ritiene necessario fornire in via di anticipazione, ai fini dell'adeguamento degli statuti, le seguenti indicazioni in tema di bilanci, che saranno successivamente formalizzate nel previsto regolamento:

a) *coincidenza dell'esercizio finanziario delle fondazioni con l'anno solare*. Le fondazioni, per le quali è attualmente prevista una diversa durata o cadenza dell'esercizio finanziario, determinano in via transitoria nello statuto le modalità di allineamento alla predetta durata, anticipando o estendendo l'esercizio in corso, non oltre comunque il 31 dicembre 2000.

b) obbligo per le fondazioni di provvedere, entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'esercizio successivo, all'adozione di "*Documento programmatico previsionale*" dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono emanate nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 28, c. 5, del d.lgs. n. 153, e si applicano indipendentemente dalle relative modifiche statutarie.

#### 7. DISCIPLINA STATUTARIA DELLE SITUAZIONI TRANSITORIE

Gli statuti adottano norme transitorie idonee a disciplinare un ordinato passaggio al nuovo ordinamento delle fondazioni ed a favorire l'applicazione a regime delle disposizioni statutarie emanate in attuazione dell'ordinamento stesso. A tal fine operano secondo criteri di adeguatezza e di flessibilità, specie in presenza di incompatibilità non previste nel precedente assetto, nel rispetto delle specificità di ciascuna fondazione ed al fine di assicurarne la migliore funzionalità nella fase transitoria. Il regime transitorio ha naturalmente un limite implicito nell'esigenza che il primo bilancio approvato in costanza del nuovo assetto risultante dall'adeguamento degli statuti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 153 sia deliberato dagli organi previsti dallo statuto stesso.

In linea generale, si reputa che, considerato il radicale mutamento di natura giuridica e di finalità che il nuovo ordinamento attribuisce alle fondazioni, nonché le regole indeclinabili in materia di distinzione fra funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo, debba essere affermato un principio di cesura e di "*non continuità*" con il precedente ordinamento, per cui è da ritenere che gli esistenti organi, quanto meno quelli con competenze miste (ad esempio di indirizzo e di amministrazione) debbano essere dichiarati decaduti con l'approvazione del nuovo statuto,

salvo a rimanere in carica fino alla prima riunione dei nuovi organismi, con il compito di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione degli organismi stessi ed agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di vigilanza. Per quanto riguarda la gestione, gli organi scaduti, in regime statutario di *prorogatio*, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione, secondo il principio generale vigente in materia. Quanto sopra salvo motivati casi eccezionali, riconducibili a verificabili situazioni di pregiudizio per la funzionalità e per l'integrità del patrimonio della fondazione. L'Autorità di vigilanza si riserva in proposito di valutare singolarmente le specifiche situazione che verranno al suo esame nell'esercizio dei poteri di approvazione previsto dal d.lgs. n. 153 (art. 10).

E' appena il caso di sottolineare che i componenti degli organi decaduti possono essere nominati nei nuovi organi istituiti dallo statuto, con l'osservanza delle procedure ivi stabilite, qualora in possesso dei requisiti previsti. In tali ipotesi, non si ritiene che la durata individuale della carica possa essere limitata in connessione con l'incarico già rivestito, atteso il ricordato principio di non continuità giuridica e ordinamentale su cui si basa la decadenza dei precedenti organi.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: AMATO

99A6831

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 luglio 1999.

Riconoscimento alla sig.ra Scherer Elisabeth del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

### IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,  
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ  
E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STA-  
TALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Diplomierete medizinisch technische assistentin» conseguito in Austria dalla sig.ra Scherer Elisabeth cittadina austriaca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994 quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico»;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddetto decreto legislativo;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Scherer Elisabeth di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 16 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;



Regolamento recante: "Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368".

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 10 che prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 ottobre 1999;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;

SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività culturali;

**EMANA**

**Il seguente regolamento:**

## Art. 5

1. Il presidente della fondazione ha la legale rappresentanza della persona giuridica e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza dell'organo di cui all'articolo 6, e li sottopone alla ratifica di questo.
2. Il presidente della fondazione è eletto dall'organo di cui all'articolo 6 tra i suoi componenti. Presiede gli organi della fondazione con funzioni di indirizzo e con funzioni di consulenza scientifica.

## Art. 6

1. L'organo con funzioni di indirizzo determina, in conformità agli scopi statuari, gli obiettivi ed i programmi della fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa.
2. Lo statuto prevede che tale organo sia sempre competente in materia di approvazione del bilancio, di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni, di nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica.
3. Lo statuto determina la composizione di tale organo:
  - a) assicurando l'apporto di personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
  - b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti;
  - c) stabilendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla fondazione, anche in funzione dell'entità dei rispettivi conferimenti.

## Art. 7

1. L'organo con funzioni di amministrazione svolge i compiti di gestione della fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività della fondazione.
2. Le funzioni di amministrazione sono svolte da un organo collegiale composto di persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della fondazione e nella gestione di enti consimili.
3. Lo statuto può prevedere che le funzioni di amministrazione siano invece affidate ad un direttore generale, scelto tra persone dotate dei requisiti indicati al comma 2.

## Art. 8

1. L'organo con funzioni di consulenza scientifica si pronuncia in ordine ai programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità della fondazione e di promozione di attività culturali.
2. L'organo di consulenza scientifica segnala al Ministero le attività della fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, proponendo nei casi più gravi la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.
3. Le funzioni di consulenza scientifica sono svolte dal Comitato scientifico, salvo che lo statuto non preveda anche ulteriori organi.
4. Lo statuto determina la composizione del Comitato scientifico:
  - a) assicurando l'apporto di personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
  - b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti.

## Art. 1

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato Ministero, può costituire fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del presente regolamento, allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali.
2. L'atto costitutivo e lo statuto delle fondazioni si conformano alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

## Art. 2

1. Il Ministero può partecipare al patrimonio delle fondazioni anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ha in consegna.
2. Il conferimento in uso di beni culturali è finalizzato a conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
  - a) acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione e fruizione pubblica dei beni culturali conferiti;
  - b) miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, garantendone nel contempo l'adeguata conservazione;
  - c) integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione.
3. In caso di estinzione della fondazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.
4. Fermo quanto disposto al comma 3, l'atto costitutivo o lo statuto indicano i criteri di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.

## Art. 3

1. Il patrimonio della fondazione è costituito da:
  - a) i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria;
  - b) i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Ministero;
  - c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso.
2. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari.
3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del codice civile.

## Art. 4

1. L'organizzazione della fondazione è determinata dall'atto costitutivo e dallo statuto che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.
2. La durata degli organi della fondazione non è superiore a quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

#### Art. 9

1. Lo statuto può prevedere un organo collegiale, composto dei partecipanti alla fondazione diversi dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, con il compito di designare i propri rappresentanti negli organi della persona giuridica e di formulare periodicamente proposte e pareri circa le attività della fondazione.

#### Art. 10

1. L'organo di controllo verifica l'attività di amministrazione della fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile

2. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari. Partecipano alle riunioni degli organi con funzioni di indirizzo e di amministrazione.

3. L'organo di controllo informa immediatamente il Ministero e, qualora lo ritenga opportuno, altri organi della fondazione, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.

4. Lo statuto determina la composizione dell'organo di controllo, prevedendo in ogni caso la partecipazione di un componente designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e di un componente designato dal Ministero.

#### Art. 11

1. La fondazione provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del patrimonio;
- b) i contributi del Ministero, delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici;
- c) contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di soggetti privati, italiani e stranieri;
- d) proventi di gestione;
- e) altre entrate, derivanti dall'esercizio delle attività indicate nei commi 2 e 3.

2. La fondazione può, previa autorizzazione del Ministero, costituire o partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

3. La fondazione può altresì svolgere direttamente i servizi previsti dal decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 e dall'articolo 47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

4. La fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica.

#### Art. 12

1. Il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione che illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

2. Le fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo all'attività di impresa esercitata direttamente a norma dell'articolo 11.

## Art. 13

1. Il Ministero esercita la vigilanza sulle fondazioni oggetto del presente regolamento. In particolare:
  - a) approva le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata;
  - b) adotta atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro:
    - 1) i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione;
    - 2) i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni, nonché la disciplina del conflitto di interessi;
    - 3) i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione;
  - c) può effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti;
  - d) esercita il potere di annullamento previsto dall'articolo 25 del codice civile;
  - e) può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  - f) può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo, in caso di transitoria impossibilità di funzionamento o di inerzia nel compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dallo stesso Ministero e nominare un commissario per l'adozione di tali atti;
  - g) può disporre, su indicazione dell'organo di controllo o del comitato scientifico, la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.

## Art. 14

1. Il Ministero può disporre lo scioglimento degli organi della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto di tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti e la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono proporre la liquidazione della fondazione, ove si verificano le situazioni previste nel comma 6.
4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del Ministero.
5. Le funzioni degli organi con funzioni di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.
6. Il Ministero dispone l'estinzione della fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto.

## Le Fondazioni bancarie: un nuovo strumento per finanziare l'arte e la cultura (stesura preliminare)

Lia Migale

### 1. Il quadro legislativo

La completa attuazione della Legge "Amato" (D. Lgs. n. 218 del 30/7/90) e successive modificazioni e integrazioni sullo scorporo delle aziende bancarie per le Fondazioni Casse di Risparmio (CR) e per le Fondazioni di Istituti di Credito di Diritto Pubblico (ICDP)<sup>1</sup> ha permesso alle Fondazioni bancarie di operare nell'ambito del proprio rinnovato ruolo istituzionale di investitore nel Terzo settore ed anche di portare avanti il processo di diversificazione degli assetti proprietari delle società bancarie. Infatti, il complesso quadro legislativo che parte da questa legge<sup>2</sup>, definisce "il cambiamento che andranno a subire gli enti conferenti al fine di giungere allo smobilizzo ed alla diversificazione del patrimonio, originariamente rappresentato dalla partecipazione nell'azienda bancaria-conferitaria acquisita all'atto dello scorporo"<sup>3</sup>. Ciò, di fatto, ha iniziato a produrre un processo di ristrutturazione del sistema bancario nazionale, dove le Fondazioni assumono un ruolo rilevante nei processi di aggregazione tra istituti bancari. Processi che permettono al settore di modellarsi in funzione dell'apertura alla concorrenza del mercato finanziario.

Ma, per noi, interessante è la valorizzazione del ruolo che le fondazioni assumono in generale all'interno del settore *no profit*, in particolare nel settore dell'arte.

Dal punto di vista legislativo assumono quindi particolare rilievo la Legge-delega 23 dicembre 1998, n.461 e il D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

La 461/98, nell'individuare i criteri della delega ha definito il regime civilistico e tributario delle Fondazioni e la disciplina fiscale capace di favorire una completa ristrutturazione del sistema bancario ed incentivare il processo di diversificazione degli assetti proprietari delle società bancarie conferitarie così come avviato dalle precedenti normative.

---

<sup>1</sup> Che sono: Fondazione Banco di Sardegna, Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni, Compagnia di San Paolo, Istituto banco di Napoli, Fondazione Banco di Sicilia, Monte dei Paschi di Siena.

<sup>2</sup> L.218/90; D.Lgs. 356/90; L. 266/91; D. M. Tesoro 26/11/93; D.L. 332/94; D. Min. 1/6/94; Dir. M. Tesoro 18/11/94 e successive modificazioni; D. M. Tesoro 1/2/95; Circ. M. Tesoro 28/6/95; D. M. Tesoro 8/10/97; L. 461/98; D. Lgs. 153/99; Atto di indirizzo a carattere generale in materia di adeguamento degli statuti delle Fondazioni alle disposizioni della legge 23/12/98, n. 461 e del D.Lgs 17/5/99, n. 153.

<sup>3</sup>G. Bruni "Il peculiare ruolo delle Fondazioni bancarie", in *La gestione e la valorizzazione dei beni artistici e culturali nella prospettiva aziendale*, op. cit.

Punto fondamentale di questa legge è che una volta adeguati gli statuti, le Fondazioni diventano *persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale* (art.2, lett. 1, del co.1), che devono operare *secondo principi di economicità della gestione* e, fermo restando l'*obiettivo* della conservazione del patrimonio (art. 2, co.1, lett.c), utilizzano il reddito percepito dall'impiego di questo per perseguire *esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico* (art.2, co.1, lett. a) nei settori della *ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli*, indicati nella lett. d) dello stesso comma. Ciò permette alle Fondazioni di assumere un ruolo di grande rilevanza nei settori in cui devono scegliere di operare, poichè ad esse fanno capo ingenti patrimoni. Secondo i dati dell'Associazione delle Casse di Risparmio Italiane (ACRI) al 1997 il patrimonio complessivo delle Fondazioni era di 54.166 miliardi di lire<sup>4</sup>; di cui 15.389 MD di proprietà delle sei Fondazioni ICDP e 38.777 MD facenti capo alle ottantadue Fondazioni CR.

Con la delega il legislatore ha inteso dare però un'ampia autonomia gestionale alle Fondazioni rimettendo all'autonomia statutaria degli enti il compito di individuare anche "altri fini statutari" e definendo solo i limiti di erogazione tra i fini statutari nei settori "rilevanti" già detti e gli altri fini statutari. In particolare destinando ai primi almeno la metà dei redditi al netto di spese di funzionamento, accantonamenti a riserve e oneri fiscali. Mentre il rimanente può essere utilizzato per altri fini istituzionali, per altri accantonamenti o riserve o per erogazioni previste dalle leggi. Invece vieta, in linea con il principio del non-profit, la distribuzione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti (art.2, co.1, lett. b). Inoltre è possibile possedere partecipazioni di controllo solo di società che svolgano attività *direttamente strumentali ai fini statutari*, sempre nell'ambito dei settori rilevanti descritti nella lett. d) dell'art. 2.

L'autonomia delle fondazioni è ampia, in base ai principi della delega, anche sul piano delle forme organizzative. Infatti, la legge prevede esclusivamente la distribuzione dei compiti su tre livelli e tre diversi organi: di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da "persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità" (art. 2, co.1, lett. g) e rafforza il legame esistente con il territorio con una presenza di rappresentanti di enti locali di riferimento nell'organo di indirizzo e una rappresentanza negli organi collegiali non inferiore al 50% di persone residenti da almeno tre anni nel territorio stesso.

La struttura duale del modello di gestione (*organo di indirizzo e organo di amministrazione*) ripartisce l'attività in compiti di natura strategica: definizione di obiettivi, di programmazione, verifica dei risultati; da quelli di natura esecutiva di carattere amministrativo e gestionale. Mentre all'organo di controllo compete la verifica contabile e di legittimità. Le Fondazioni sono comunque sottoposte attualmente alla vigilanza del Ministero del Tesoro, in attesa che venga costituito una Autorità di vigilanza specifica (art. 2, lett. i) che verifica "il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti". Spetta a tale *Authority* autorizzare le operazioni di concentrazione e di trasformazione, approvare le modifiche

---

<sup>4</sup> ma altre stime, a valori più di mercato, lo quantificano in circa 70.000 MD

statutarie, ma anche fissare il limite minimo di reddito in relazione al patrimonio posseduto e sciogliere, per gravi e ripetute irregolarità gli organi di amministrazione e di controllo.

Complessivamente le Fondazioni di origine bancaria si presentano nel panorama degli istituti economici come un fenomeno innovativo di grande rilevanza in quanto sulla base del consistente patrimonio da esse posseduto *possono agire come uno dei polmoni finanziari dell'intero terzo settore e come un partner fondamentale nel campo della conservazione e gestione del patrimonio dei beni culturali italiani*, colmando quella lacuna rispetto ai paesi di cultura anglosassone rappresentata dalle *community foundations* ("dove, in un certo qual modo esse esprimono l'interfaccia etica del capitalismo più evoluto"<sup>5</sup>). E' evidente che però deve essere definito con trasparenza il modello di rapporto che può avere con gli altri soggetti che operano nel settore, così come – anche se la scelta è individuale per le singole fondazioni – la tipologia di modello operativo, ovvero se di *grant making* o di *operating* (sia che ciò avvenga con imprese strumentali della Fondazione o con centri operativi esterni).<sup>6</sup>

Infatti il rapporto tra stato o altri soggetti pubblici e le fondazioni bancarie deve chiarire i termini di sussidiarietà tra i soggetti<sup>7</sup>, onde evitare che si creino, in termini di non detto, modelli di fatto sostitutivi. In particolar modo nel settore dell'arte, sia che le fondazioni bancarie intendano operare direttamente sia che siano attive nel *granting*, si deve escludere in generale che ciò avvenga in termini sostitutivi di altri interventi. Ciò anche perché il compito della tutela (a cui fa anche capo la conservazione di cui possono occuparsi le fondazioni) è riservato allo stato che quindi può e deve garantire le operazioni.

## 2. Il Patrimonio e la spesa

Attualmente l'operatività delle Fondazioni è incentrata sul modello *grant making*<sup>8</sup>, ovvero viene esercitata solo la funzione erogativa rispetto ai progetti di investimento. Le Fondazioni, come abbiamo già visto, devono utilizzare il reddito, percepito dall'impiego economico del loro patrimonio – osservando criteri prudenziali di rischio -, per finanziare progetti che siano di utilità sociale e di promozione dello sviluppo nei cosiddetti settori rilevanti<sup>9</sup>. In base all'art.2/co. 2 del d. lgs. 17/5/99 n. 153, i singoli statuti devono prevedere *i settori ai quali ciascuna Fondazione indirizza la propria attività, comprendendo tra questi almeno uno dei settori rilevanti*, lasciando intuire una volontà del

---

<sup>5</sup> Bruni, *op. cit.*

<sup>6</sup> S. Ristuccia, intervento al workshop preparatorio su Fondazioni e Cultura, Torino dicembre '99.

<sup>7</sup> P.P. Forte, intervento workshop Fondazioni e Cultura, Torino dicembre '99.

<sup>8</sup> Anche se occorre precisare che nella pratica esistono forme intermedie tra il modello *grant making* e quello *operating*, ciò ad esempio avviene quando le fondazioni entrano in una società o fondazione con apporto di capitale o, quando nello stesso *granting* è connesso un forte aspetto operativo, come in taluni progetti di restauro di beni culturali e artistici.

<sup>9</sup> Che ricordiamo sono: la ricerca scientifica, l'istruzione, l'arte, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la sanità e l'assistenza alle categorie sociali deboli (art.2, co.1/let.d della L. 461/98)



legislatore affinché si opti per un modello di specializzazione settoriale di attività. La legge specifica peraltro che il reddito erogabile è quello considerato al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori che, peraltro, non deve essere inferiore al reddito minimo indicato dall' autorità di vigilanza a cui sono sottoposte.

La necessità di operare con proventi certi e disponibili ha indotto le Fondazioni ad attribuire contabilmente i dividendi, distribuiti dalle proprie partecipate, nell'esercizio successivo a quello del loro incasso. Pertanto, i dividendi contabilizzati per competenza nei bilanci delle Fondazioni sono relativi ad utili prodotti dalle imprese partecipate nell'anno precedente<sup>10</sup>.

Per le detrazioni al reddito lordo, il D. Lgs. 153 impone una serie di rigidità (art.8) o di indicazioni indirette. Infatti, seguendo l'ordine dell'articolato si ha che il reddito erogabile si ottiene seguendo il successivo percorso di destinazione dei proventi:

- a) *spese di funzionamento*. Che devono essere adeguate alla struttura organizzativa ed all'attività svolta. L'uso del termine *adeguato* usato dallo stesso legislatore manifesta la necessità di definire e portare a compimento la struttura organizzativa delle Fondazioni bancarie che, diventando uno dei motori finanziari di tutto il terzo settore, non possono continuare ad agire con le precedenti strutture operative e organizzative. Infatti, tutta la legislazione è improntata a dare un carattere di efficacia alla funzione erogativa. Ciò anche se molte scelte sono lasciate agli statuti ed anche se in alcuni aspetti si configurano elementi contraddittori<sup>11</sup>.
- b) *Oneri fiscali*.
- c) *Riserva obbligatoria*. La cui misura viene determinata dall'Autorità di vigilanza.
- d) *Settori rilevanti*. A cui spetta almeno il 50% del reddito residuo. Qualora ciò dia un valore inferiore al reddito minimo definito dall'Authority, va comunque rispettato quest'ultimo valore
- e) *Eventuali altre fini statutarie, reinvestimento del reddito o accantonamenti a riserve facoltative*. Ma ciò, come si vede, solo dopo che è stata prevista la quantità necessaria al perseguimento degli scopi almeno nei settori rilevanti.
- f) *Erogazioni previste da specifiche leggi*.

E' poi evidente - la legge peraltro lo richiama esplicitamente -, il divieto alla distribuzione di utili, dividendi, quote di patrimonio in quanto le Fondazioni appartengono - a norma della stessa legge costitutiva- al settore *no profit*<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> ACRI, *Quarto Rapporto sulle Fondazioni Bancarie*, Roma, 1999.

<sup>11</sup> rinvia al problema della specializzazione settoriale e territoriale e dall'altra alla scarsa presenza nel mezzogiorno e al non legame tra fondazioni - patrimonio (nato dalle precedenti banche su tutto il territorio nazionale) - spesa.

<sup>12</sup> Ribadire il concetto significa anche definire le differenze specifiche delle Fondazioni di origine bancaria dalle altre imprese *no profit*, secondo Cafaggi "appare evidente per le ONLUS che il vincolo di non distribuzione sia strumentale rispetto alla finalità di solidarietà sociale. Nelle (...) fondazioni di origine bancaria, invece, il divieto alla distribuzione degli utili viene associato al perseguimento di scopi di utilità sociale, mentre non si fa menzione della solidarietà sociale" (F. Cafaggi, "Alla ricerca di un'identità: le fondazioni di origine bancaria e l'evoluzione degli enti *no profit*" in C. Borzaga - F. Cafaggi (a cura di) *Le Fondazioni Bancarie*, Donzelli Editore, Roma, 1999.


In effetti, però, i redditi che concorrono alla formazione dei fondi agibili per erogazioni sono anche quelli di provenienza degli esercizi precedenti. Tali risorse possono derivare da:

- proventi non previsti in corso d'anno e quindi non considerati in sede di programmazione degli interventi;
- somme non spese.

Le somme impegnate su progetti pluriennali o i residui di spesa su progetti annuali sono invece iscritti in un Fondo per le erogazioni e in ratei e risconti e quindi non concorrono al margine netto della gestione.


La figura 1) riassume il formarsi dei fondi utilizzabili per i fini istituzionali.

Fig. 1: Formazione del totale disponibile per le erogazioni



Riportiamo di seguito anche il grafico prospettato dall'ACRI sulla formazione del totale disponibile per le erogazioni in quanto ad esso si conforma la struttura di bilancio consolidato che utilizziamo in questo lavoro<sup>13</sup>

**Fig. 2: Formazione del totale disponibile per le erogazioni**



<sup>13</sup> Fatta eccezione di alcune tabelle in cui viene esplicitata la diversa formazione dei risultati.

Gli ultimi dati di spesa sono raccolti nel Rapporto elaborato dall'ACRI, l'Associazione delle casse di risparmio, che annualmente offre un resoconto dettagliato degli aspetti quantitativi e qualitativi delle ottantadue Fondazioni Casse di Risparmio (C.R.), ma anche un elaborato sintetico sulle sei Fondazioni Istituti di Credito di Diritto Pubblico (I.C.D.P.). Complessivamente le Fondazioni bancarie nell'esercizio 1996/97 hanno registrato un totale di disponibilità per erogazioni di oltre 833 MD di lire. Di questo totale sono state utilizzate o impegnate per l'attività istituzionale 796 MD di lire, pari al 95% del totale. L'esercizio precedente registrava rispettivamente i seguenti valori: 1) totale disponibilità per erogazioni: 602 MD di lire; 2) risorse utilizzate per attività istituzionale 528 MD, con una apparente efficienza erogativa pari all'87,7%.

*Ciò dimostrerebbe che la capacità di spesa delle Fondazioni è molto alta e che l'aumento dei fondi disponibili configura maggiormente una situazione a regime. Di fatto questo dato non è così pacifico, ed è necessaria una scomposizione dei valori per meglio comprendere le dinamiche della spesa. Ciò per due ordini di motivi: il primo riguarda la capacità di erogare in termini di efficacia e di efficienza, il secondo in termini di effettivi flussi erogati.*

Ma prima di entrare nel merito di questioni specifiche riportiamo gli andamenti sintetici dei valori patrimoniali ed economici delle Fondazioni di origine bancaria per gli ultimi quattro anni.

<b>TAV.I</b>				
<b>STATO PATRIMONIALE DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA</b>	<b>1993/94</b>	<b>1994/95</b>	<b>1995//96</b>	<b>1996/97</b>
<b>ATTIVO</b>		<i>milioni di lire</i>		
Disponibilità liquide	305.490	186.918	446.223	533.392
Titoli	1.248.940	1.549.351	2.356.190	3.683.321
Crediti	300.708	409.183	472.127	718.709
Partecipazioni	43.217.170	42.749.376	46.674.386	46.579.700
Immobilizzazioni nette	62.174	79.098	278.803	294.919
Altre attività	66.446	37.815	49.511	77.854
Disavanzo di gestione	19.729	3.193	2.564	2.920
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>45.220.657</b>	<b>45.014.934</b>	<b>50.279.804</b>	<b>51.890.815</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1993/94</b>	<b>1994/95</b>	<b>1995//96</b>	<b>1996/97</b>
		<i>milioni di lire</i>		
Debiti	371.325	413.704	604.181	1.492.857
Fondo per le erogazioni	169.688	172.283	282.155	445.801
Altre passività	428.088	527.982	753.159	952.427
Avanzo di gestione	33.633	33.694	40.430	41.861
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.002.734</b>	<b>1.147.663</b>	<b>1.679.925</b>	<b>2.932.946</b>
Patrimonio	44.217.923	43.867.271	48.599.879	48.957.869
<b>TOT. PASSIVO E PATRIM.</b>	<b>45.220.657</b>	<b>45.014.934</b>	<b>50.279.804</b>	<b>51.890.815</b>

<b>TAV.II</b>				
<b>CONTO ECONOMICO DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA</b>	<b>1993/94</b>	<b>1994/95</b> <i>milioni di lire</i>	<b>1995/96</b>	<b>1996/97</b>
<b>Proventi netti</b>	<b>729.926</b>	<b>746.745</b>	<b>865.752</b>	<b>1.062.115</b>
Accantonamenti obbligatori	357.353	265.633	240.960	197.303
Costi di funzionamento	62.382	78.023	101.019	108.246
Imposte e tasse *			45.242	40.559
Accantonamenti statutari	56.298	75.369	67.028	102.497
<b>Margine netto gest. corr.</b>	<b>253.893</b>	<b>327.720</b>	<b>411.503</b>	<b>613.510</b>
Risorse da esercizio preced.	169.766	114.561	190.381	219.578
<b>Tot. Dispon. per erogazioni</b>	<b>423.659</b>	<b>442.281</b>	<b>601.884</b>	<b>833.088</b>
Erogazioni	221.644	257.769	362.000	543.456
Volontariato	21.074	25.089	33.824	45.864
Impegni erogazioni future	135.759	101.974	131.996	205.900
<b>Risorse utilizzate per attiv. istituzionale</b>	<b>378.477</b>	<b>384.832</b>	<b>527.820</b>	<b>795.220</b>
Avanzo	45.182	57.449	74.064	37.868

\*negli anni 93/94 e 94/95 sono comprese tra gli accantonamenti statutari

Sebbene i dati finora pubblicati <sup>14</sup>non ci consentano di andare oltre il 1997 con l'analisi, è evidente che le Fondazioni, sul piano della spesa per attività istituzionale, stiano migliorando notevolmente gli standard. Ciò, sia perché i *proventi netti* della gestione patrimoniale sono aumentati complessivamente rispetto al 1993 di oltre il 45%<sup>15</sup> e nel periodo '96/97 definiscono un tasso di rendimento sul patrimonio del 2.17% (tab.III), sia perché aumenta anche la quota di risorse disponibile alla spesa.

<sup>14</sup> I, II, III e IV Rapporto sulle Fondazioni Bancarie, pubblicato dall'ACRI.

<sup>15</sup> Sarà molto interessante vedere gli anni successivi del '98 e '99 proprio perché nell'ultimo anno preso in considerazione dal nostro studio si è registrato un vero salto rispetto al periodo precedente del 22.68%.

<b>TAV.III: tasso di rendimento</b>	<b>1993/94</b>	<b>1994/95</b>	<b>1995/96</b>	<b>1996/97</b>
Proventi netti	729.926	746.745	865.752	1.062.115
Patrimonio	44.217.923	43.867.271	48.599.879	48.957.869
<b>Rapporto %</b>	<b>1,65</b>	<b>1,70</b>	<b>1,78</b>	<b>2,17</b>

Infatti, le risorse disponibili per l'attività istituzionale non solo aumentano in valore assoluto, ma anche in valore percentuale (nel '97 del 38,4%) con un ritmo maggiore di quanto non facciano gli stessi proventi. La loro crescita in termini percentuali però non è altrettanto alta di quella che si verifica nel margine netto di gestione che nell'ultimo anno raggiunge il 49% (tab.IV).

**TAV. IVa: variazioni percentuali**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>Δ val.%</b>			<b>Δ</b>
	<b>93-94/ 94-95</b>	<b>94-95/ 95-96</b>	<b>95-96/ 96-97</b>	<b>96-97/ 93-94</b>
<b>ATTIVO</b>				
Disponibilità liquide	-38,81	138,73	19,53	74,60
Titoli	24,05	52,08	56,33	194,92
Crediti	36,07	15,38	52,23	139,01
Partecipazioni	-1,08	9,18	-0,20	7,78
Immobilizzazioni nette	27,22	252,48	5,78	374,34
Altre attività	-43,09	30,93	57,25	17,17
Disavanzo di gestione	-83,82	-19,70	13,88	-85,20
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>-0,45</b>	<b>11,70</b>	<b>3,20</b>	<b>14,75</b>
<b>PASSIVO</b>				
Debiti	11,41	46,04	147,09	302,04
Fondo per le erogazioni	1,53	63,77	58,00	162,72
Altre passività	23,33	42,65	26,46	122,48
Avanzo di gestione	0,18	19,99	3,54	24,46
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>14,45</b>	<b>46,38</b>	<b>74,59</b>	<b>192,49</b>
Patrimonio	-0,79	10,79	0,74	10,72
<b>TOT. PASSIVO E PATRIM.</b>	<b>-0,45</b>	<b>11,70</b>	<b>3,20</b>	<b>14,75</b>




**TAV. IV b: variazioni percentuali**


CONTO ECONOMICO	Δ val. %			Δ 96/97/ 93/94
	93-94/ 94-95	94-95/ 95-96	95-96/ 96-97	
<b>Proventi netti</b>	2,30	15,94	22,68	45,51
Accantonamenti obbligatori	-25,67	-9,29	-18,12	-44,79
Costi di funzionamento	25,07	29,47	7,15	73,52
Imposte e tasse *	...	...	-10,35	
Accantonamenti statutari	33,88	-11,07	52,92	82,06
<b>Margine netto gest. corr.</b>	29,08	25,57	49,09	141,64
Risorse da esercizio preced.	-32,52	66,18	15,34	29,34
<b>Tot. dispon. per erogazioni</b>	4,40	36,09	38,41	96,64
Erogazioni	16,30	40,44	50,13	145,19
Volontariato	19,05	34,82	35,60	117,63
Impegni erogazioni future	-24,89	29,44	55,99	51,67
<b>Risorse utilizzate per attiv. Istituzionale</b>	1,68	37,16	50,66	110,11
Avanzo	27,15	28,92	-48,87	-16,19

\*negli anni 93/94 e 94/95 sono comprese nella voce "accantonamenti statutari"


A dimostrazione che sono stati compiuti notevoli adeguamenti strutturali è interessante rilevare l'andamento della voce *immobilizzazione* sintetizzata nel grafico seguente.



Anche il valore del *patrimonio netto* risulta accresciuto sebbene valutato con standard prudentiali.




Inoltre appare positivo il confronto tra l'andamento del *totale dell'attivo* e il valore del *patrimonio*, in quanto il primo aumenta ad un tasso leggermente maggiore.




## 2.1. I residui passivi e l'efficienza della spesa

Sulla base della lettura del bilancio per aggregati si ha che il totale delle erogazioni per attività istituzionale sul totale delle disponibilità è estremamente alto raggiungendo nel '97 addirittura il 95%.




In realtà questo valore ha poco significato poiché nella voce *Risorse utilizzate per l'attività istituzionale* sono compresi anche dei residui, rappresentati dalla voce *Impegni per future erogazioni*, che esprimono valori per i quali, il Consiglio di Amministrazione, in "occasione dell'approvazione del bilancio, delibera di destinare tale avanzo al finanziamento dell'attività erogativa dell'esercizio successivo. In definitiva, quindi, l'*Avanzo* appare assimilabile alla posta del conto economico *Impegni per future erogazioni*"<sup>16</sup>



<sup>16</sup> Acri: *IV Rapporto...*, op. cit.

Di fatto, come ad esempio visualizzato nel grafico seguente, le erogazioni per l'attività e per il volontariato raggiungono, nel '97 il 70%, mentre il 30% circa è da considerare complessivamente somme non spese.



E' evidente che questo dato è importante in quanto ad esso va legato uno degli indici di economicità della gestione delle fondazioni che nel loro essere sicuramente una *azienda di erogazione* (oltre che impresa *no profit*) definiscono i loro standard di efficacia e di efficienza sulla base della capacità quantitativa, qualitativa e riproduttiva della spesa.


In tal senso la tabella che segue ed i conseguenti grafici illustrativi, mostrano l'andamento dei residui e delle effettive erogazioni. Definendo degli indici parametrizzati sulle disponibilità e sulle stesse erogazioni.

**TAV. V: Efficienza erogativa**

1-Impegni erogazioni future	135.759	101.974	131.996	205.900
2-Avanzo di gestione	45.182	57.449	74.064	37.868
3-RESIDUI (1+2)	180.941	159.423	206.060	243.768
4-Erogazioni attività istituz.**	242.718	282.858	395.824	589.320
5-Tot. dispon. per erogazioni	423.659	442.281	601.884	833.088
Rapporto % (3/4)	75	56	52	41
Rapporto % (3/5)	43	36	34	29
Rapporto % (4/5)	57	64	66	71

\* il residuo è stimato sul valore dell'anno precedente + il 10%

\*\* E' pari al totale delle risorse utilizzate per l'attività istituzionale - gli impegni per future erogazioni



Da questi valori si deduce che, *sebbene nei quattro anni considerati* (che certamente sono un tempo minimo necessario per avviarsi ad una situazione che possa definirsi a regime) *la capacità erogativa sia migliorata di ben 14 punti percentuali, il livello di efficienza erogativa, pari al 71%, è da considerarsi ancora non particolarmente alto.* Tale giudizio viene inoltre avvalorato dai dati che evidenziano il tasso percentuale delle effettive erogazioni sul patrimonio posseduto e il livello complessivo degli accantonamenti fatti e il loro valore percentuale sul Patrimonio. Sono, infatti, molto interessanti anche in questo caso gli andamenti, il primo crescente ed il secondo decrescente che rafforzano l'impressione di una situazione sempre più a regime, ma anche rendono evidente il livello ancora moderato della spesa.

<b>TAV. VI: Erogaz./Patrimonio</b>	<b>1993/94</b>	<b>1994/95</b>	<b>1995/96</b>	<b>1996/97</b>
Erogazioni attività istituz.	242.718	282.858	395.824	589.320
Patrimonio	44.217.923	43.867.271	48.599.879	48.957.869
tasso %	0,55	0,64	0,81	1,20

<b>TAV. VII: Accant./Patrim.</b>	<b>1993/94</b>	<b>1994/95</b>	<b>1995/96</b>	<b>1996/97</b>
Accantonamenti obbligatori	357.353	265.633	240.960	197.303
Accantonamenti statuari	56.298	75.369	67.028	102.497
Totale accantonamenti	413.651	341.002	307.988	299.800
Patrimonio	44.217.923	43.867.271	48.599.879	48.957.869
tasso %	0,94	0,78	0,63	0,61

Inoltre, se si riclassifica la struttura di bilancio sulla base del D. Lgs. 154<sup>17</sup> si ha che l'efficienza erogativa scende a poco sopra il 50% che è il valore minimo richiesto dalla legge per il solo *granting* nei settori rilevanti (anche se si può presumere che la totalità delle erogazioni effettuate avviene nei settori rilevanti).

<b>TAV. VIII: Efficienza erogativa</b>	<b>1993/94</b>	<b>1994/95</b>	<b>1995/96</b>	<b>1996/97</b>
Erogazioni istit. e di legge	221.644	257.769	362.000	543.456
Totale disponibilità	479.957	517.650	714.154	976.144
Efficienza erogativa	46	50	51	56

## 2.2. I costi di struttura

E' evidente che l'efficienza della spesa sia messa in relazione con i costi della struttura, ovvero sulla *adeguatezza* o meno delle strutture operative e organizzative a compiere la missione delle fondazioni.

<b>TAV. IX: costi di funzionamento su proventi</b>				
Proventi netti	729.926	746.745	865.752	1.062.115
Costi di funzionamento	62.382	78.023	101.019	108.246
Rapporto %	8,55	10,45	11,67	10,19

Come si può vedere nella tabella i costi di funzionamento mantengono un ritmo di crescita in valori assoluti, mentre in percentuale sui proventi hanno una flessione nell'ultimo anno. Infatti, nell'esercizio

<sup>17</sup> vedi figura 1.

96/97, tali costi che in valore assoluto sono stati pari a 108 MD di lire rappresentano solo il 10% dei proventi netti<sup>18</sup> e sono, ad esempio, inferiori agli accantonamenti obbligatori. Inoltre il loro trend sebbene misuri un aumento in valore assoluto sull'anno precedente di circa 7MD di lire, in valore percentuale sui proventi diminuisce di oltre un punto. Ciò, che normalmente potrebbe essere letto come un dato di efficienza nella tenuta dei costi, in questo caso segnala un rischio di mancata efficacia delle erogazioni in quanto lo staff necessario alla selezione, valutazione e controllo dei progetti potrebbe non essere sufficientemente adeguato alle necessità derivanti sia dalla selezione dei progetti che della valutazione, ma anche dalla importante offerta di servizi connessi alla capacità progettuale che può, e deve rendersi necessaria come forma di collaborazione tra tutti i soggetti interessati alla realizzazione del progetto stesso<sup>19</sup>. Esistono peraltro degli importanti riferimenti quantitativi sui valori mediani dei costi di struttura per le Fondazioni americane che possono essere di guida anche per l'innovativa situazione delle fondazioni di origine bancaria in Italia. Ci riferiamo in particolare alle indicazioni provenienti da uno studio<sup>20</sup> che riporta come il problema è stato affrontato dalla legislazione americana con la Tax Reform Act del 1969 e le sue successive modificazioni. Dove il concetto di *adeguatezza* di tali costi è stato affrontato in un primo tempo con la definizione di un livello massimo (0,65% del patrimonio netto) non superabile, poi sostituito con il criterio della *ragionevolezza* e della *necessità*. Di fatto negli Usa essi si sono attestati su di un livello oscillante tra lo 0,3 e l'1% del Patrimonio netto. In Italia, il valore di media complessiva delle fondazioni, come si vede nella tabella seguente, si attesta sullo 0,2%.

TAV.X: rapporti c. di funzionamento su patrimonio e totale attivo	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97
Costi di funzionamento(a)	62.382	78.023	101.019	108.246
Patrimonio (b)	44.217.923	43.867.271	48.599.879	48.957.869
<b>Rapporto % (a/b)</b>	<b>0,14</b>	<b>0,18</b>	<b>0,21</b>	<b>0,22</b>
Totale attivo (z)	45.220.657	45.014.934	50.279.804	51.890.815
Rapporto % (a/z)	0,14	0,17	0,20	0,21

<sup>18</sup> Proventi ordinari e saldo della gestione straordinaria.

<sup>19</sup> Ancor più ciò è vero nei casi intermedi di operatività tra il *granting* e l'*operating*.

<sup>20</sup> P. Gastaldo, *Le attività istituzionali delle Fondazioni: reddito minimo destinabile, selezione e controllo delle attività*, relazione al Convegno di Paradigma, Milano 1999.

Livello questo che può certamente essere definito ancora basso e che risulta aggravato dal fatto che, analizzando la composizione di tali costi, si evidenzia che circa un terzo è costituito dalle spese sostenute per gli organi sociali.

**TAV.XI: peso degli organi collegiali sul totale dei costi di funzionamento**

Costi di funzionamento	62.382	78.023	101.019	108.246
Compensi Organi Collegiali	15.291	20.265	30.845	32.161
<b>Rapporto %</b>	<b>24,51</b>	<b>25,97</b>	<b>30,53</b>	<b>29,71</b>

La adeguatezza delle spese di funzionamento sono una necessità vitale per le Fondazioni per vari ordini di motivi legati al perseguimento effettivo della missione laddove essa deve avere delle capacità interne di valutazione e selezione dei progetti da finanziare non soltanto in termini quantitativi (sia attraverso l'analisi costi/benefici che altri tipi di analisi quantitative), ma soprattutto per una capace valutazione qualitativa. *In particolar modo ciò è fondamentale per il settore dell'arte e della cultura dove i criteri quantitativi appaiono solo parzialmente qualificanti.*

**TAV.XII: rapporto costi di funzionamento e risorse per attività istituzionale**

Costi di funzionamento	62.382	78.023	101.019	108.246
Risorse per attività istituz.	378.477	384.832	527.820	795.220
<b>Rapporto %</b>	<b>16,48</b>	<b>20,27</b>	<b>19,14</b>	<b>13,61</b>

**TAV. XIII: rapporto c. di funzionamento e disponibilità per erogazioni**

Costi di funzionamento	62.382	78.023	101.019	108.246
Totale disponibilità erogazioni	423.659	442.281	601.884	833.088
<b>Rapporto %</b>	<b>14,72</b>	<b>17,64</b>	<b>16,78</b>	<b>12,99</b>



Localizzazione territoriale dei depositi bancari	1994		1995		1996		1997	
	MD	%	MD	%	MD	%		%
Nord ovest			334.983	33	344.109	34	335.413	35
Nord est			210031	21	224.413	22	207.087	22
Nord			545.014	54	568.522	57	542.500	56
Centro			208002	21	213.711	21	204.761	21
Sud-Isole			247925	25	219.108	22	215.648	22
<b>TOTALE</b>			<b>1.000.941</b>	<b>100</b>	<b>1.001.341</b>	<b>100</b>	<b>962.909</b>	<b>100</b>

fonte: Banca d'Italia, Bollettino statistico

Localizzazione territoriale degli impieghi bancari	1994		1995		1996		1997	
	MD	%	MD	%	MD	%		%
Nord ovest			363.662	34	385.109	34	457.234	35
Nord est			203683	19	221.664	20	260.566	20
Nord			567.345	52	606.773	53	717.800	56
Centro			323.354	30	330.901	29	356.922	28
Sud-Isole			191.109	18	198.208	17	217.305	17
<b>TOTALE</b>			<b>1.081.808</b>	<b>100</b>	<b>1.135.882</b>	<b>100</b>	<b>1.292.027</b>	<b>100</b>

fonte: Banca d'Italia, Bollettino statistico

Come si vede il Sud partecipa alla formazione del risparmio su depositi per il 22% del totale, ne riceve impieghi per il 17% e, in termini di utilità sociale da Fondazioni appena il 3,6%.

Mentre il Nord che partecipa al risparmio per il 56% ottiene un tasso di impiego pari e un beneficio in termini di erogazioni da Fondazioni dell'81%. Il Centro che è il minor risparmiatore con il 21% del totale, ottiene impieghi per il 28% e beneficia di erogazioni per il 15%.

### 3. Il settore dell'arte

Il settore dell'arte è certamente uno dei settori privilegiati dalle Fondazioni bancarie, ponendosi al primo posto sia delle erogazioni annuali che pluriennali (almeno per quanto riguarda le Fondazioni C.R. di cui si hanno i dati disaggregati).

Riassumendo anche in questo caso i valori di trend in una tabella si può osservare e quantificare tale preferenza.

La fortissima sperequazione che non è solo del 1997, in quanto negli anni precedenti addirittura gli investimenti hanno rappresentato non più del 2,5% e la crescita di un punto è dovuto ad una contemporanea erosione percentuale degli investimenti nel Centro, mentre permane l'alta quota di erogazioni nel Nord del paese.

Localizzazione territoriale delle erogazioni di F.C.R.	1993/94		1994/95		1995/96		1996/97	
	MI	%	MI	%	MI	%	MI	%
Nord ovest	84.715	43,0	108.873	46,2	115.075	43,1	191.967	49,0
Nord est	75.084	38,1	79.813	33,9	102.184	38,3	126.956	32,4
Nord	159.799	81,1	188.686	80,1	217.259	81,4	318.923	81,4
Centro	32.464	16,5	41.324	17,5	43.074	16,1	59.082	15,1
Sud-Isole	4.674	2,4	5.557	2,4	6.590	2,5	14.004	3,6
<b>TOTALE</b>	<b>196.937</b>	<b>100</b>	<b>235.567</b>	<b>100</b>	<b>266.923</b>	<b>100</b>	<b>392.009</b>	<b>100</b>

Questa sperequazione però non è giustificabile in alcun modo e il richiamo alla operatività delle Fondazioni in *specifici ambiti territoriali*<sup>22</sup> - che, in via esclusiva o prevalente, può essere *agevolmente individuata*, in linea di massima, "con riferimento al territorio al quale si estendono le competenze di determinati enti locali (regioni, comuni, province, comunità montane, ecc)"<sup>23</sup> - è stato ovviamente e ristrettivamente inteso come il territorio dove ha sede legale la Fondazione. Dimenticando che l'origine dei patrimoni è legata complessivamente all'attività del credito esercitato. Per questo ci è sembrato opportuno fare dei confronti tra i dati relativi alle localizzazioni delle erogazioni delle Fondazioni con i dati relativi alla localizzazione sia dei depositi che degli impieghi delle banche. Ci rendiamo conto che per una maggiore precisione sarebbe stato opportuno procedere con i soli dati relativi alle banche conferitarie delle fondazioni, ma tale disgregazione non è stata possibile. In ogni caso il rapporto tra erogazione e formazione degli attivi e degli utili delle banche ci sembra molto più equa della relazione tra patrimonio e sede legale.

<sup>22</sup> Atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni.

<sup>23</sup> idem

### 2.3. La specializzazione territoriale

La specializzazione territoriale richiesta dalla legge di fatto è stata fortemente recepita dalle Fondazioni in questi primi anni di vita e sembra peraltro rafforzarsi. E' chiaro che la volontà che il legislatore ha più volte manifestato di esaltare l'appartenenza territoriale delle fondazioni - come, ad esempio, nella definizione delle componenti degli organi di gestione - fa premio essenzialmente sulla maggiore controllabilità dell'attività della fondazione nell'ambito della comunità di appartenenza. Creando però alcuni problemi:

A- l'enorme gap di interventi compiuti tra il Nord, il Centro e il Sud del paese. Ad esempio le Fondazioni Casse di Risparmio (che rappresentano il 71% del patrimonio complessivo delle Fondazioni bancarie ed il 93% per numero di Fondazioni) hanno distribuito le loro erogazioni nel 1997<sup>21</sup> per l'81,4% al Nord, il 15,1% al Centro e solo per il 3,4% nel Sud. E da rilevare, inoltre, che le fondazioni medio-grandi, quelle dalle quali sarebbe ovvio aspettarsi interventi più decentrati, erogano oltre il 99% dei fondi all'interno dell'ambito regionale.

In tale situazione c'è quindi da sperare che, anche in vista della possibilità di accedere per il settore dell'arte a fondi strutturali europei, si realizzi la condivisione di progetti tra stato, regioni e fondazioni soprattutto per il Mezzogiorno, in connessione al Piano di sviluppo dell'obiettivo 1 cofinanziato dai Fondi strutturali.

B- In relazione alla comunque forte specializzazione territoriale la necessità di attivare legami prioritari con le Soprintendenze locali e con la nuova figura del Sovrintendente regionale per la definizione di modalità di convenzione e di operatività continuata, ciò che implica evidentemente anche un livello di coordinamento e di concertazione con le Regioni.

C- Il contrasto tra autonomia delle fondazioni e la vincolante dipendenza dagli enti locali nelle nomine degli organi (sebbene attenuata dalla esplicita indipendenza richiesta dalla legge ai membri nominati negli organi direttivi).

Dal punto di vista dell'analisi sui bilanci occorre in particolare soffermarsi sul primo punto.

Infatti, i dati sulle Fondazioni ex C.R. rappresentano praticamente la quasi totalità degli interventi al sud, ricordando che la Fondazione Banco di Napoli non è ancora attiva, e che gli unici interventi che possono alterare leggermente le percentuali sono quelle delle Fondazioni Banco di Sicilia e Banco di Sardegna.

---

<sup>21</sup> ACRI, *Quarto rapporto sulle Fondazioni Bancarie*, Roma, maggio 1999. Il rapporto verifica come dati più recenti quelli del 1997.

Arte e Cultura	Mi	%	Mi	%	Mi	%	Mi	%
	1994		1995		1996		1997	
Fondazioni C.R.	55.067	28,1	60.421	28,6	81.827	32,4	112.469	33,8

Inoltre un'ampia percentuale di tali erogazioni riguarda progetti pluriennali.

Proprio per questo motivo il settore dell'arte e della cultura, rappresentato principalmente, ma non solo, dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, ha specifico interesse a che le problematiche di efficienza della spesa, di adeguamento delle strutture in termini di aumento delle capacità settoriali, di riequilibrio o di chiarezza di compensazione sulle erogazioni in termini territoriali trovino soluzione nell'ambito della cooperazione e/o collaborazione con le strutture dell'amministrazione pubblica.

Aumentare anche solo di un punto l'efficienza erogativa significa che a parità di disponibilità si possono spendere 13 Miliardi di più. Adeguare le strutture operative significa aumentare l'occupazione qualificata nei settori dell'arte e della cultura creando anche nuove professionalità. Spendere di più al sud significa riportare equità nella spesa in campo culturale che certamente oggi ha una forza trainante nello sviluppo locale.